



**INA ASSITALIA S.p.A.** Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMI RICORRENTI E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE COLLEGATA ALLE GESTIONI PATRIMONIALI EUROFORTE ED EUROFORTE RE

# ESSERE

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **la Scheda sintetica**
- **la Nota informativa**
- **le Condizioni di Assicurazione comprensive dei Regolamenti delle Gestioni interne separate EURO FORTE ed EUROFORTE RE**
- **il Glossario**
- **il Modulo di proposta**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

# SCHEDA SINTETICA

## ESSERE

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

---

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

---

#### 1.a) Impresa di assicurazione

INA ASSITALIA S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A..

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa<sup>1</sup>

Patrimonio netto al 31.12.2009: 1.961,36 milioni di euro di cui 618,63 relativi al capitale sociale e 1.495,63 al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità della gestione vita: 1,53

tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Il contratto di seguito descritto è denominato **ESSERE**.

#### 1.d) Tipologia del contratto

**ESSERE** è un contratto di assicurazione mista a premi ricorrenti con facoltà di versare premi unici aggiuntivi.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata EURO FORTE o EUROFORTE RE in relazione al profilo di investimento prescelto dal Contraente.

#### 1.e) Durata

La durata del contratto viene fissata dal Contraente alla data della sottoscrizione della proposta tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 30 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto qualora siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente ovvero sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza se è stato versato almeno un premio unico aggiuntivo.

In quest'ultimo caso il valore di riscatto è calcolato sulle componenti a premio unico aggiuntivo e le rate di premio ricorrente versate restano acquisite dalla Società.

#### 1.f) Pagamento dei premi

Il contratto prevede la corresponsione di una serie di premi ricorrenti in misura costante o crescenti secondo la scelta effettuata dal Contraente alla data di sottoscrizione del contratto; l'importo annuo iniziale non deve essere inferiore a € 750,00.

Le annualità di premio ricorrente successive alla prima possono essere corrisposte:

---

<sup>1</sup> I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato.

- in misura costante;
- in misura indicizzata sulla base della variazione annua dell'indice ufficiale del costo della vita ISTAT;
- in misura crescente di un importo fisso definito all'effetto del contratto.

L'eventuale incremento di premio viene calcolato solo in relazione al premio ricorrente relativo alla garanzia principale, cioè al netto del costo delle eventuali componenti complementari facoltative.

Il premio ricorrente può essere corrisposto anche in rate sub-annuali; in tale caso la rata di premio non può risultare inferiore a € 75,00.

I premi unici aggiuntivi possono essere corrisposti in qualsiasi momento della durata del contratto a condizione che la polizza risulti al corrente con il pagamento del premio ricorrente. (Il contratto si definisce "non al corrente" con il pagamento dei premi trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio ricorrente non pagata.)

L'importo minimo di ciascun versamento aggiuntivo è pari a € 1.000,00.

La somma complessiva dei premi unici aggiuntivi dipende dal livello di premio ricorrente prescelto alla data di effetto del contratto. Per importi di premio ricorrente inferiori od uguali a € 20.000,00, la somma complessiva dei premi unici aggiuntivi non potrà superare il doppio dell'importo ottenuto moltiplicando il premio ricorrente iniziale per la durata contrattuale, con un massimo complessivo di € 50.000,00.

Per importi di premio ricorrente superiori a € 20.000,00, la somma complessiva dei premi unici aggiuntivi è stabilita secondo quanto indicato nella successiva tabella:

<b>Importo Premio ricorrente iniziale</b>	<b>Somma complessiva premi unici aggiuntivi</b>
da 20.000,01 € a 30.000,00€	€ 100.000,00
da 30.000,01€ a 50.000,00€	€ 500.000,00
Oltre 50.000,00€	€ 1.000.000,00

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Attraverso la sottoscrizione del presente contratto il Contraente realizza una forma di risparmio che garantisce, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la liquidazione delle prestazioni assicurate a fronte dei premi versati.

Nel contempo è garantita, in caso di morte dell'Assicurato prima della data di scadenza, la liquidazione a favore dei Beneficiari designati dal Contraente della prestazione assicurata dal complesso dei premi versati maggiorata dell'1,0%.

Al contratto possono essere abbinata una o più garanzie complementari di tipo facoltativo che garantiscono la liquidazione di prestazioni aggiuntive in caso di morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato, realizzando in tal modo anche una forma di protezione.

E' data inoltre facoltà al Contraente di fissare il coefficiente di conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata fin dalla sottoscrizione della proposta, senza comunque precludere la possibilità di esercitare le opzioni previste dal contratto a scadenza.

Questa scelta obbliga la Società, fin dall'effetto, a mantenere fermo il prezzo della conversione in rendita vitalizia qualunque sia l'evoluzione della mortalità della popolazione italiana nel futuro.

L'importo complessivamente versato in corrispondenza di ciascun premio ricorrente viene rivalutato, ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata EURO FORTE e EUROFORTE RE e attribuiti secondo quanto descritto al punto 5 della Nota informativa.

Una parte del premio versato viene utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di morte, rischio di invalidità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi di acquisizione e gestione del contratto, non concorre alla formazione del capitale liquidabile alla scadenza del contratto.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella Sezione E della Nota informativa.

**L'Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

**Il suddetto Progetto esemplificativo si riferisce alla sola prestazione assicurata dai premi ricorrenti.**

---

### **3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

---

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### **a) Prestazioni in caso di vita**

##### Capitale

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, verrà liquidata la prestazione complessivamente assicurata dai premi corrisposti (ricorrenti ed unici).

##### Bonus Speciale

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi ricorrenti pattuiti, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, verrà liquidata una maggiorazione della prestazione complessivamente assicurata dai premi ricorrenti corrisposti, la cui misura è funzione della durata contrattuale prescelta.

##### Extra Bonus

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a condizione che siano stati pagati tutti i premi ricorrenti pattuiti, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, verrà liquidata una maggiorazione della prestazione complessivamente assicurata dai premi ricorrenti corrisposti, la cui misura è funzione del rendimento trattenuto dalla Società a partire dall'undicesima ricorrenza annuale della data di effetto.

#### **b) Prestazioni in caso di decesso**

##### Capitale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, verrà liquidata la prestazione complessivamente assicurata dai premi corrisposti (ricorrenti ed unici) fino alla data del decesso, maggiorata dell'1,0%.

##### Bonus Speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, a condizione che siano stati pagati i premi ricorrenti pattuiti, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, verrà liquidata una maggiorazione della prestazione complessivamente assicurata dai premi ricorrenti corrisposti, la cui misura è funzione della durata contrattuale prescelta, maggiorata dell'1,0%.

##### Extra Bonus

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, a condizione che siano stati pagati i premi ricorrenti pattuiti, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, verrà liquidata una maggiorazione della prestazione complessivamente assicurata dai premi ricorrenti corrisposti, la cui misura è funzione del rendimento trattenuto dalla Società a partire dall'undicesima ricorrenza annuale della data di effetto maggiorata dell'1,0%.

#### **c) Coperture complementari previste a richiesta del Contraente**

**Prestazioni in caso di invalidità totale e permanente:** in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà garantito l'esonero dal pagamento dei premi ricorrenti residui relativi alla garanzia principale di cui ai precedenti punti a) e b).

**Prestazioni in caso di morte o invalidità totale e permanente:** in caso di morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale verrà garantita la liquidazione del corrispondente capitale assicurato, pari a quello iniziale ridotto annualmente in proporzione al tempo trascorso tra la data di effetto del contratto e la data dell'evento assicurato.

#### **d) Opzioni contrattuali**

**Alla data di effetto del contratto:** alla data della sottoscrizione della proposta è data facoltà al Contraente di fissare le condizioni per la conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata pagabile a rate semestrali posticipate fino a che l'Assicurato è in vita, senza precludere la possibilità di esercitare comunque le opzioni previste al termine della durata contrattuale.

La rendita è garantita dal coefficiente espressamente indicato sul documento di polizza.

**Al termine della durata contrattuale:**

- differimento della liquidazione del capitale per una durata non inferiore a 5 anni;
- conversione del capitale liquidabile in caso di vita dell'Assicurato in:
  - una rendita vitalizia immediata pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
  - una rendita immediata pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
  - una rendita vitalizia immediata pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita.
  - rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate “controassicurata”: al verificarsi del decesso dell'Assicurato viene corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale convertito in rendita e il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

Sulle prestazioni assicurate investite nelle gestioni patrimoniali è previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo; più precisamente:

- gestione patrimoniale EURO FORTE: **“rendimento minimo garantito”** pari al tasso del 2,0% annuo consolidato;
- gestione patrimoniale EURO FORTE RE: **“rendimento minimo garantito”** pari al tasso dello 0% annuo consolidato (garanzia del capitale investito).

Il rendimento attribuito sulle prestazioni assicurate collegate alle gestioni patrimoniali, anche quello eccedente la suddetta misura minima, è definitivamente acquisito in polizza e costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive dando certezza ai risultati raggiunti anno per anno.

In caso di riscatto richiesto nei primi anni di durata contrattuale il Contraente sopporta il rischio di ottenere una liquidazione di importo inferiore al cumulo dei premi corrisposti.

**Il mancato pagamento di almeno due annualità di premio ricorrente determina la risoluzione del contratto e le rate di premio versate restano acquisite ad INA ASSITALIA; in presenza di almeno un versamento a premio unico il contratto resta in vigore per la parte di prestazione garantita dal versamento aggiuntivo.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono illustrate agli articoli 2, 9, 10, 11, 12 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.**

---

#### 4. COSTI

---

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## Gestione interna separata EURO FORTE oppure EUROFORTE RE

Ipotesi adottate:  
 Premio Ricorrente: 1.500,00 €  
 Età: 45 anni  
 Sesso: Maschile  
 Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Durata	15 anni	Durata	20 anni	Durata	25 anni
<b>Anno</b>	<b>CPMA</b>	<b>Anno</b>	<b>CPMA</b>	<b>Anno</b>	<b>CPMA</b>
5	9,83%	5	11,01%	5	12,05%
10	4,20%	10	4,88%	10	5,49%
15	2,19%	15	3,54%	15	3,97%
		20	1,80%	20	3,29%
				25	1,57%

Con riferimento all'opzione contrattuale esercitabile alla data di effetto del contratto ed illustrata al punto d) delle "Prestazioni assicurative e garanzie offerte", le successive tabelle riportano un'esemplificazione dei capitali di conversione necessari per assicurare i livelli di rendita annua indicati, relativi alle specifiche combinazioni di età e sesso.

### Assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile a rate semestrali posticipate La rendita è d'importo costante

#### Importi di capitale da convertire in rendita

Sesso: Maschile				Sesso: Femminile			
	Rendita annua (in euro)				Rendita annua (in euro)		
Età	12.000,00	24.000,00	36.000,00	Età	12.000,00	24.000,00	36.000,00
55	274.195,39	548.299,41	822.403,44	55	297.688,72	595.278,25	892.867,77
60	242.892,70	485.704,46	728.516,22	60	267.868,70	535.648,14	803.427,58
65	210.212,94	420.355,84	630.498,74	65	235.659,04	471.239,55	706.820,06

Si precisa che la Base demografica utilizzata prevede un eventuale ringiovanimento o invecchiamento dell'età anagrafica determinabile in funzione dell'anno di nascita. In tali casi l'importo dei capitali di conversione risulterebbe differente da quello riportato.

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE

In questa Sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata EURO FORTE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuti agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EURO FORTE"	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	4,84%	3,34%	3,16%	1,70%
2006	4,73%	3,23%	3,86%	2,00%
2007	5,06%	3,56%	4,41%	1,71%
2008	4,12%	2,62%	4,46%	3,23%
2009	3,60%	2,10%	3,54%	0,75%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

(\*) I rendimenti della gestione EURO FORTE sono quelli rilevati per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

(\*\*) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto **ESSERE** cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base dei rendimenti annui realizzati dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata EUROFORTE RE conseguito negli ultimi 4 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuti agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

ANNO	Rendimento (*) realizzato dalla gestione interna separata "EUROFORTE RE"	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei Titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2006	9,70%	7,83%	3,86%	2,00%
2007	7,94%	6,25%	4,41%	1,71%
2008	6,45%	4,91%	4,46%	3,23%
2009	5,07%	3,57%	3,54%	0,75%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

(\*) Il rendimento della Gestione EUROFORTE RE è quello rilevato nel periodo che va dal 1 novembre dell'anno precedente al 31 di ottobre dell'anno stesso e trova applicazione nell'anno solare successivo.

La gestione interna separata EUROFORTE RE è stata costituita in data 1/11/2005; pertanto al 31/12/2009 sono stati certificati quattro tassi annui di rendimento della gestione.

(\*\*) Il rendimento minimo riportato è calcolato per il contratto **ESSERE** cui questa Scheda sintetica si riferisce, sulla base del rendimento annuo realizzato dalla gestione al netto del rendimento trattenuto.

---

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

---

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

---

**INA ASSITALIA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

(Avv. Francesco Procaccini)





# NOTA INFORMATIVA

## ESSERE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

INA ASSITALIA S.p.A. è società del Gruppo Generali.

- La sede legale e la Direzione Generale sono in Via Leonida Bissolati, 23 CAP 00187 ROMA - ITALIA
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet [www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it); indirizzo di posta elettronica [info@inaassitalia.it](mailto:info@inaassitalia.it)
- L'Impresa di assicurazioni è autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta all'Albo Imprese ISVAP n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Si rinvia all'home-page del sito internet dell'impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del contratto viene fissata dal Contraente alla data di sottoscrizione della proposta e può essere scelta tra un minimo di 5 anni ed un massimo di 30 anni; in ogni caso l'età a scadenza dell'Assicurato non può risultare superiore a 80 anni.

Il contratto a fronte del versamento dei premi ricorrenti e degli eventuali premi unici aggiuntivi, prevede le seguenti prestazioni principali:

- **in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale**
- **in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale**

Si rinvia agli articoli 2, 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

**Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio ricorrente non pagata, il contratto si definisce "non al corrente con il pagamento dei premi" e pertanto la copertura assicurativa viene sospesa, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Nel periodo di sospensione della copertura, solo nel caso in cui risultino corrisposte due intere annualità di premio ricorrente, ovvero sia stato corrisposto almeno un premio unico aggiuntivo, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni di Assicurazione.**

Il Contraente alla data di sottoscrizione della proposta ha la facoltà di integrare l'assicurazione principale, scegliendo tra le seguenti garanzie complementari:

- **Esonero Pagamento Premi**
- **Prestazione aggiuntiva per il caso di morte/invalidità**

Per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni si rinvia agli articoli 2 e 16 delle Condizioni di Assicurazione nonché alle norme regolanti le assicurazioni complementari facoltative incluse nelle Condizioni di Assicurazione.

**Si precisa che trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto si definisce “non al corrente con il pagamento dei premi” e pertanto le coperture complementari vengono sospese, fermo restando il diritto del Contraente di riattivare l’assicurazione secondo quanto indicato nell’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.**

**Nel periodo di sospensione le coperture complementari non sono in vigore indipendentemente dal numero di annualità di premio corrisposte.**

Il Contratto prevede inoltre la possibilità di esercizio di una pluralità di opzioni. Si rinvia agli Art. 22 e 23 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole opzioni esercitabili.

Una parte dei premi versati dal Contraente viene utilizzata da INA ASSITALIA per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità o di invalidità). Conseguentemente il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi ricorrenti ed unici versati, al netto dei costi indicati nella Sezione C e della predetta quota di premio utilizzata per la copertura di puro rischio.

Sulle prestazioni assicurate investite nelle gestioni patrimoniali è previsto il riconoscimento di una garanzia di rendimento minimo; più precisamente:

- gestione patrimoniale EURO FORTE: **“rendimento minimo garantito”** pari al tasso del 2,0% annuo consolidato;
- gestione patrimoniale EURO FORTE RE: **“rendimento minimo garantito”** pari al tasso dello 0% annuo consolidato (garanzia del capitale investito).

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto del contratto il Contraente può richiedere di modificare, parzialmente o totalmente, la ripartizione dell’investimento delle prestazioni assicurate a fronte dei premi già corrisposti trasferendo le prestazioni assicurate dalla gestione patrimoniale EURO FORTE alla gestione EUROFORTE RE o viceversa.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.

### 3. Premi

**ESSERE** prevede il versamento di premi ricorrenti da corrispondere nel corso della durata contrattuale prefissata secondo la rateazione prescelta, senza alcun costo aggiuntivo di frazionamento.

In qualunque momento della durata contrattuale è data inoltre la facoltà al Contraente di versare premi unici aggiuntivi a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti.

Il premio è determinato in relazione all’età e sesso dell’Assicurato, alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare; in presenza delle coperture complementari facoltative, il premio è determinato anche in relazione allo stato di salute ed alle attività professionali svolte dall’Assicurato.

**Il mancato pagamento di almeno due annualità di premio determina la risoluzione del contratto e la perdita delle rate di premio ricorrente versate; in presenza di almeno un versamento a premio unico il contratto resta in vigore per la parte di prestazione garantita dal versamento aggiuntivo.**

**Con la corresponsione di due annualità di premio ricorrente, il Contraente acquisisce il diritto al riscatto della polizza o alla riduzione della prestazione a scadenza assicurata dai premi ricorrenti.**

#### Premi ricorrenti

Le annualità di premio ricorrente successive alla prima possono essere corrisposte:

- in misura costante;
- in misura indicizzata sulla base della variazione annua dell’indice ufficiale del costo della vita ISTAT;
- in misura crescente di un importo fisso predefinito all’effetto del contratto.

L'eventuale incremento di premio viene calcolato solo in relazione al premio ricorrente relativo alla garanzia principale, cioè al netto del costo delle eventuali componenti complementari facoltative.

Ad ogni ricorrenza annuale è data facoltà al Contraente, previa richiesta scritta effettuata almeno tre mesi prima, di modificare la modalità di variazione del premio ricorrente ed il relativo frazionamento.

#### **Premi unici aggiuntivi**

I premi unici aggiuntivi possono essere corrisposti in qualunque momento della durata contrattuale purché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti.

Il versamento dei premi può avvenire con le seguenti modalità:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID) (nel caso di rateazione mensile del premio annuo il pagamento tramite RID è operativo a partire dalla terza rata mensile);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

#### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

ESSERE prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni principali in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione interna separata prescelta, EURO FORTE o EUROFORTE RE

Si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione e al regolamento delle gestioni separate che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

Per una migliore comprensione del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rinvia alla Sezione E, contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto.

INA ASSITALIA si impegna comunque a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, riferito alla quota di premi e prestazioni assicurate collegati alla gestione patrimoniale prescelta.

### **C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**

#### **5. Costi**

##### **5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**

###### **5.1.1. Costi gravanti sui premi ricorrenti**

I costi di acquisizione e gestione applicati su ciascun premio ricorrente sono rappresentati:

- da una cifra fissa annua pari a € 30,00;
- da una percentuale applicata sul premio versato, al netto della cifra fissa, pari al 6,0%.  
Tale percentuale si riduce, di uno 0,03% per ogni mille euro di premio ricorrente destinato alla garanzia principale e al netto della cifra fissa superiore a € 20.000,00 fino ad un minimo del 4,5%.  
Nella successiva tabella è riportato il valore del caricamento determinato per alcuni livelli di premio ricorrente:

<b>Premio Ricorrente al netto della cifra fissa</b>	<b>Caricamento</b>
Fino ad € 20.000,00	6,0%
€ 30.000,00	5,7%
€ 40.000,00	5,4%
€ 50.000,00	5,1%
€ 60.000,00	4,8%
€ 70.000,00	4,5%
Oltre € 70.000,00	4,5%

Per l'emissione del contratto il Contraente deve corrispondere al perfezionamento del contratto stesso, in aggiunta al premio versato a tale epoca, un importo una tantum pari a € 10,00 relativo al costo polizza.

Qualora il Contraente scelga di frazionare il pagamento del premio ricorrente in più rate, al premio stesso non viene applicata alcuna maggiorazione.

In presenza delle garanzie complementari facoltative si rendono necessari, ai fini dell'assunzione o meno del rischio, gli accertamenti sanitari, la cui tipologia ed il conseguente costo sono funzione dell'importo del corrispondente capitale assicurato.

Nella successiva tabella si riportano le spese di emissione del contratto sostenute dalla Società nel caso in cui vengano effettuati gli accertamenti sanitari:

Capitale Assicurato	Spese di emissione per la Società		
	Costo Polizza €	Costo Acc. Sanitari (*) €	Totale €
Fino ad € 250.000,00	10,00	-	10,00
da € 250.000,01 a € 600.000,00	10,00	371,00	381,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	10,00	843,00	853,00
Oltre € 1.000.000,01	10,00	933,00	943,00

(\*) Se effettuati

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 250.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

A fronte delle spese di emissione sostenute dalla Società, vengono addebitati al Contraente i seguenti costi:

Capitale Assicurato	Costo di emissione per il Contraente €
Fino ad € 250.000,00	-
da € 250.000,01 a € 600.000,00	140,00
da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	240,00
oltre € 1.000.000,00	270,00

Solo per capitali assicurati fino a € 250.000,00, qualora l'Assicurato si sottoponga al test HIV l'importo di cui sopra verrà maggiorato di € 23,00.

In caso di recesso esercitato ai sensi del successivo punto 12, sarà addebitato al Contraente l'intero importo delle spese sostenute dalla Società. L'importo delle "Spese di emissione per la Società" indicato nella tabella sopra riportata costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

#### 5.1.2 Costi gravanti sui premi unici aggiuntivi

Sui premi unici aggiuntivi non è prevista l'applicazione di alcun costo di acquisizione e gestione.

#### 5.1.3 Costi per riscatto e switch

##### ▪ Costo per Riscatto della componente a premio ricorrente

Nella tabella seguente sono riportati, in funzione della durata residua espressa in anni interi, i costi applicati al capitale ridotto in caso di riscatto totale oppure alla quota di capitale riscattato in caso di riscatto parziale:

Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %
1	0,25	11	2,75	21	5,25
2	0,50	12	3,00	22	5,50
3	0,75	13	3,25	23	5,75
4	1,00	14	3,50	24	6,00
5	1,25	15	3,75	25	6,25
6	1,50	16	4,00	26	6,50
7	1,75	17	4,25	27	6,75
8	2,00	18	4,50	28	7,00
9	2,25	19	4,75	29	7,25
10	2,50	20	5,00		

Nella seguente tabella sono riportati, in funzione del numero delle annualità di premio corrisposte e della durata contrattuale, i costi applicati alle prestazioni assicurate a seguito della sospensione del pagamento dei premi ricorrenti in sede di determinazione del valore di riduzione della prestazione o del riscatto totale della polizza:

Annualità di premio corrisposte	Durata contrattuale: anni										
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
2	9,00%	12,00%	15,00%	18,00%	21,00%	24,00%	27,00%	30,00%	33,00%	36,00%	39,00%
3	3,00%	4,50%	6,00%	7,50%	9,00%	10,50%	12,00%	13,50%	15,00%	16,50%	18,00%
4	1,50%	3,00%	4,50%	6,00%	7,50%	9,00%	10,50%	12,00%	13,50%	15,00%	16,50%
5	-	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
6	-	-	1,00%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	9,00%
7	-	-	-	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%	4,00%
8	-	-	-	-	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%	3,50%
9	-	-	-	-	-	0,50%	1,00%	1,50%	2,00%	2,50%	3,00%
10	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,50%	0,75%	1,00%	1,25%
11	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,50%	0,75%	1,00%
12	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,50%	0,75%
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,50%
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%
da 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nel caso di durata contrattuale superiore a 15 anni, si considerano i valori relativi ai contratti con durata contrattuale pari a 15 anni.

▪ Costo per Riscatto della componente a premi unici aggiuntivi

Nella seguente tabella sono riportate le penalità applicate alle prestazioni assicurate da ciascun premio unico aggiuntivo in sede di determinazione del valore riscatto (totale o parziale), calcolate in funzione dell'antidurata di versamento di ciascun premio unico espressa in mesi interamente trascorsi:

Penalità	Antidurata del Premio unico espressa in mesi interamente trascorsi											
	≤ 12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	0,0%	0,17%	0,33%	0,50%	0,67%	0,83%	1,00%	1,17%	1,33%	1,50%	1,67%	1,83%

Nella seguente tabella sono riportati, in funzione del numero delle rate di premio ricorrente corrisposte e della rateazione prescelta per il pagamento dei premi ricorrenti, i costi applicati alle prestazioni assicurate da ciascun premio unico aggiuntivo in sede di determinazione del valore riscatto (totale o parziale):

Rate di premio ricorrente corrisposte	Rateazione					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
1	2,50%	3,75%	4,17%	4,38%	4,58%	4,79%
2	0,00%	2,50%	3,33%	3,75%	4,17%	4,58%
3	0,00%	1,25%	2,50%	3,13%	3,75%	4,38%
4	0,00%	0,00%	1,67%	2,50%	3,33%	4,17%
5	0,00%	0,00%	0,83%	1,88%	2,92%	3,96%
6	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	2,50%	3,75%
7	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%	2,08%	3,54%
8	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%	3,33%
9	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%	3,13%
10	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%	2,92%
11	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	2,71%

Rate di premio ricorrente corrisposte	Rateazione					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
12	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,29%
14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,08%
15	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,88%
16	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,67%
17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,46%
18	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,25%
19	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,04%
20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,83%
21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,63%
22	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%
23	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,21%
24	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

#### 5.1.4 Costi gravanti sulla rendita di opzione

In caso di opzione in rendita vitalizia, esercitata ai sensi dell'Art.22 delle Condizioni di Assicurazione, risultano già fissati i seguenti costi per le spese di pagamento della rendita stessa:

- una aliquota pari allo 0,75% del capitale di copertura della rendita (tale percentuale non varia in funzione del frazionamento della rendita);
- una cifra fissa pari a € 2,00 da prelevare su ciascuna rata di rendita in pagamento.

#### 5.1.5 Costo per switch

Nel corso della durata contrattuale è consentita un'operazione di switch gratuita; ogni operazione successiva è soggetta ad una commissione pari a € 25,00.

### 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Il rendimento trattenuto da INA ASSITALIA sul rendimento delle gestioni patrimoniali EURO FORTE ed EUROFORTE RE è pari ad una quota fissa di 1,5 punti percentuali in caso di premio ricorrente iniziale non superiore a € 20.000,00 e in caso di polizza non al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti. Per importi di premio ricorrente superiori a € 20.000,00 la quota fissa del rendimento trattenuto si riduce come indicato all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.

Per valori del rendimento EURO FORTE o EUROFORTE RE superiori al 6% la suddetta quota fissa viene aumentata del 10% dell'eccedenza di rendimento rispetto al 6%. Di seguito vengono riportati alcuni esempi.

Premio ricorrente non superiore a € 20.000,00 e/o polizze non al corrente con il pagamento dei premi		
Rendimento % EURO FORTE EUROFORTE RE	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli Assicurati %
6	1,5	4,5
7	1,6	5,4
8	1,7	6,3
9	1,8	7,2
10	1,9	8,1

Premio ricorrente superiore a € 50.000,00 e polizze al corrente con il pagamento dei premi		
Rendimento % EURO FORTE EUROFORTE RE	Rendimento trattenuto %	Rendimento riconosciuto agli Assicurati %
6	1,2	4,8
7	1,3	5,7
8	1,4	6,6
9	1,5	7,5
10	1,6	8,4

\*\*\*

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale risulta pari al 27,18%.

## 6 Sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

## 7 Regime fiscale

### Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

### Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte e di invalidità e nel limite di € 1.291,14 l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa).

### Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- i capitali erogati in caso di vita o di riscatto, diminuiti del cumulo dei premi versati ciascuno considerato al netto della quota di puro rischio, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5% (D.Lgs. n. 47 del 18.2.2000);
- le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con l'aliquota del 12,5%;
- i capitali erogati a seguito di morte o invalidità totale e permanente dell'Assicurato non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.

### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute da INA ASSITALIA al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 8 Modalità di perfezionamento del contratto

Per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all'Art. 4 delle Condizioni di Assicurazione



## 9 Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi ricorrenti.  
AVVERTENZA: l'interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al contraente.

**Si rinvia dell'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.**

## 10 Riscatto e Riduzione

Qualora siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente, il Contraente può richiedere l'interruzione del rapporto contrattuale e riscuotere il valore di riscatto ovvero può mantenere in vigore il contratto fino alla scadenza per una prestazione ridotta.

**I valori di riduzione e di riscatto non sono riconosciuti se non sono state corrisposte due annualità di premio ricorrente.**

Tuttavia, qualora sia stato corrisposto almeno un premio unico aggiuntivo, il contratto rimane in vigore per le sole prestazioni relative ai premi unici aggiuntivi versati ed il Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto della polizza, può richiedere la risoluzione del contratto riscuotendo il relativo valore di riscatto come specificato nelle Condizioni di Assicurazione.

**Si rinvia agli Art. 18 e 20 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.**

In caso di interruzione del pagamento dei premi il contratto può essere riattivato con le modalità indicate all'Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per modalità, termini e condizioni economiche.

**I valori di riscatto e riduzione possono essere inferiori ai premi versati.**

Qualora sia maturato il diritto al riscatto totale della polizza sono consentite operazioni di riscatto parziale, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

A richiesta del Contraente, l'Agenzia Generale che gestisce il contratto fornirà l'informazione relativa al valore di riscatto maturato e al valore di riduzione. In ogni caso la funzione di assistenza alla clientela di INA ASSITALIA è a disposizione per comunicare tali valori.

INA ASSITALIA S.p.A. - Customer Service  
Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma  
Tel.: 06 4722.4020  
Fax: 06 4722.4204  
E-mail: [inaassistenzaclienti@inaassitalia.it](mailto:inaassistenzaclienti@inaassitalia.it)

Nel Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E sono riportati i valori di riscatto e di riduzione determinati, in caso di sospensione del pagamento dei premi in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. In ogni caso i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

## 11 Revoca della proposta

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta.

## 12 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere da un contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza da INA ASSITALIA per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte di INA ASSITALIA.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione assicurativa a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata AR ad INA ASSITALIA S.p.A. - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati,



23 - 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta eventualmente diminuita della parte di premio relativa al rischio corso, per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Per la determinazione della parte di premio da recuperare in relazione al rischio corso vengono indicati i coefficienti nel prospetto qui di seguito riportato:

#### COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA ASSITALIA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, indicate nella proposta di assicurazione e nel contratto, indicati al precedente punto 5.1.1.

### 13 Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto dovrà consegnare la documentazione specificata all'Art.26 delle Condizioni di Assicurazione per ottenere le prestazioni pattuite.

I pagamenti dovuti sono effettuati da INA ASSITALIA entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda; decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno devolute all'apposito fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.

### 14 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

### 15 Lingua

Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto, sono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà INA ASSITALIA a proporre quella da utilizzare.

### 16 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

INA ASSITALIA S.p.A.  
Customer Service  
Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma  
Tel. 06-4722.4020  
Fax. 06-4722.4204  
E-mail: [reclami.ina@inaassitalia.it](mailto:reclami.ina@inaassitalia.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti

## 17 Informativa in corso di contratto

Entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale del contratto, INA ASSITALIA si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.

## 18 Conflitto di interessi

INA ASSITALIA, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, ha emanato disposizioni interne volte a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui INA ASSITALIA ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione INA ASSITALIA individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per i Contraenti.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione INA ASSITALIA ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

### a) Gestione degli attivi

INA ASSITALIA ha attribuito la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio (da qui in avanti solo S.G.R.) interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A..

I mandati conferiti:

- obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la miglior prestazione possibile;
- prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti.

### b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi dettati da INA ASSITALIA. I mandati di gestione prevedono inoltre

che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare INA ASSITALIA, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al Gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

### **c) Retrocessione di commissioni**

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota informativa, INA ASSITALIA non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione alla Compagnia da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso INA ASSITALIA si impegna a riconoscere comunque ai Contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione alla Compagnia di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, ove si determinassero situazioni di conflitto di interesse non altrimenti evitabili, INA ASSITALIA opererà in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dei Contraenti.

### **d) Negoziazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti**

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono che tutte le operazioni devono essere eseguite alle condizioni di mercato.

## **E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

In relazione alle due diverse gestioni patrimoniali EURO FORTE ed EUROFORTE RE, la presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere (al lordo degli oneri fiscali), laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

## PROFILO EURO FORTE

### SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

#### TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito : 2%
- Et  dell'Assicurato : 40 anni
- Sesso dell'Assicurato : maschio
- Durata contrattuale : 20 anni
- Premio ricorrente costante : 2.000,00  
- Periodicit  dei versamenti : annuale

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte assicurato a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto in caso di morte a fine anno	Capitale ridotto in caso di vita a scadenza
1	2.000,00	2.000,00	2.003,32	-	-	-
2	2.000,00	4.000,00	4.042,84	2.100,75	2.221,74	3.141,77
3	2.000,00	6.000,00	6.119,16	4.285,49	4.520,46	6.267,06
4	2.000,00	8.000,00	8.232,88	5.886,61	6.193,20	8.417,76
5	2.000,00	10.000,00	10.384,62	8.023,97	8.419,96	11.219,96
6	2.000,00	12.000,00	12.575,04	9.849,95	10.309,27	13.468,18
7	2.000,00	14.000,00	14.804,82	12.265,38	12.804,17	16.399,56
8	2.000,00	16.000,00	17.074,61	14.256,26	14.844,14	18.639,57
9	2.000,00	18.000,00	19.385,16	16.311,22	16.940,18	20.854,44
10	2.000,00	20.000,00	21.737,18	18.668,12	19.338,26	23.339,83
11	2.000,00	22.000,00	24.131,41	20.830,05	21.522,60	25.466,84
12	2.000,00	24.000,00	26.568,62	23.050,55	23.756,18	27.558,56
13	2.000,00	26.000,00	29.049,59	25.330,94	26.039,95	29.615,56
14	2.000,00	28.000,00	31.575,11	27.672,58	28.374,93	31.638,40
15	2.000,00	30.000,00	34.146,04	30.076,90	30.762,19	33.627,67
16	2.000,00	32.000,00	36.763,22	32.464,17	33.120,02	35.495,22
17	2.000,00	34.000,00	39.427,53	34.904,84	35.520,30	37.321,21
18	2.000,00	36.000,00	42.139,87	37.400,03	37.963,84	39.106,52
19	2.000,00	38.000,00	44.901,15	39.950,85	40.451,48	40.851,99
20	2.000,00	40.000,00	47.712,29	-	-	-
<b>Prestazione assicurata a scadenza</b>				<b>47.239,89</b>		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potr  avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo il pagamento di 15 premi.

Si ricorda tuttavia che i valori rappresentati in tabella sono stati determinati nella peggiore ipotesi possibile circa lo sviluppo futuro dell'andamento dei tassi di interesse (tasso di rendimento lordo della gestione ogni anno pari allo 0% e tasso di rendimento minimo garantito ogni anno pari al 2%).

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

## PROFILO EUROFORTE RE

### SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A :

#### TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito : 0%
- Et  dell'Assicurato : 40 anni
- Sesso dell'Assicurato : maschio
- Durata contrattuale : 20 anni
- Premio ricorrente costante : 2.000,00  
- Periodicit  dei versamenti : annuale

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto in caso di morte a fine anno	Capitale ridotto in caso di vita a scadenza
1	2.000,00	2.000,00	1.964,04	-	-	-
2	2.000,00	4.000,00	3.924,29	2.039,15	2.156,59	2.135,24
3	2.000,00	6.000,00	5.880,62	4.118,43	4.344,24	4.301,23
4	2.000,00	8.000,00	7.832,91	5.600,63	5.892,33	5.833,99
5	2.000,00	10.000,00	9.781,04	7.557,60	7.930,57	7.852,05
6	2.000,00	12.000,00	11.724,89	9.184,03	9.612,30	9.517,13
7	2.000,00	14.000,00	13.664,37	11.320,55	11.817,84	11.700,83
8	2.000,00	16.000,00	15.599,37	13.024,52	13.561,61	13.427,34
9	2.000,00	18.000,00	17.529,82	14.750,08	15.318,85	15.167,18
10	2.000,00	20.000,00	19.455,62	16.708,69	17.308,49	17.137,12
11	2.000,00	22.000,00	21.376,68	18.452,19	19.065,69	18.876,92
12	2.000,00	24.000,00	23.292,94	20.208,61	20.827,25	20.621,04
13	2.000,00	26.000,00	25.204,31	21.977,89	22.593,05	22.369,36
14	2.000,00	28.000,00	27.110,71	23.759,96	24.363,00	24.121,79
15	2.000,00	30.000,00	29.012,11	25.554,77	26.137,03	25.878,25
16	2.000,00	32.000,00	30.908,44	27.294,05	27.845,44	27.569,75
17	2.000,00	34.000,00	32.799,66	29.037,25	29.549,25	29.256,68
18	2.000,00	36.000,00	34.685,73	30.784,32	31.248,41	30.939,02
19	2.000,00	38.000,00	36.566,59	32.535,17	32.942,88	32.616,71
20	2.000,00	40.000,00	38.442,20	-	-	-
<b>Prestazione assicurata a scadenza</b>				<b>38.061,59</b>		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il progetto elaborato sulla base del tasso di rendimento minimo garantito non consente il recupero dei premi versati.

Si ricorda tuttavia che i valori rappresentati in tabella sono stati determinati nella peggiore ipotesi possibile circa lo sviluppo futuro dell'andamento dei tassi di interesse (tasso di rendimento lordo della gestione ogni anno pari allo 0% e tasso di rendimento minimo garantito ogni anno pari allo 0%).

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

## PROFILO EUROFORTE e PROFILO EUROFORTE RE

### IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario : 4,0%
- Prelievi sul rendimento : 1,5%
- Tasso di rendimento retrocesso : 2,5%
- Età dell'Assicurato : 40 anni
- Durata contrattuale : 20 anni
- Premio ricorrente costante : 2.000,00 €
- Periodicità dei versamenti : annuale

Anni trascorsi	Premio ricorrente	Cumulo dei premi pagati	Capitale caso morte a fine anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto in caso di morte a fine anno	Capitale ridotto in caso di vita a scadenza
1	2.000,00	2.000,00	2.013,14	-	-	-
2	2.000,00	4.000,00	4.072,72	2.116,28	2.238,16	3.456,21
3	2.000,00	6.000,00	6.179,79	4.327,94	4.565,25	6.877,79
4	2.000,00	8.000,00	8.335,38	5.959,90	6.270,31	9.216,14
5	2.000,00	10.000,00	10.540,59	8.144,49	8.546,42	12.255,22
6	2.000,00	12.000,00	12.796,55	10.023,45	10.490,87	14.676,55
7	2.000,00	14.000,00	15.104,44	12.513,60	13.063,30	17.829,60
8	2.000,00	16.000,00	17.465,42	14.582,56	15.183,90	20.218,47
9	2.000,00	18.000,00	19.880,76	16.728,23	17.373,28	22.569,55
10	2.000,00	20.000,00	22.351,73	19.195,90	19.884,98	25.202,44
11	2.000,00	22.000,00	24.946,85	21.475,89	22.189,92	27.437,79
12	2.000,00	24.000,00	27.608,92	23.828,90	24.558,35	29.625,71
13	2.000,00	26.000,00	30.339,68	26.256,97	26.991,90	31.767,21
14	2.000,00	28.000,00	33.140,93	28.762,22	29.492,22	33.863,30
15	2.000,00	30.000,00	36.014,57	31.346,85	32.061,09	35.915,03
16	2.000,00	32.000,00	38.962,52	33.928,31	34.613,73	37.828,80
17	2.000,00	34.000,00	41.986,76	36.580,48	37.225,47	39.690,86
18	2.000,00	36.000,00	45.089,34	39.305,21	39.897,75	41.502,55
19	2.000,00	38.000,00	48.272,36	42.104,40	42.632,03	43.265,18
20	2.000,00	40.000,00	51.537,95	-	-	-
<b>Prestazione assicurata a scadenza</b>				<b>51.027,68</b>		

Le prestazioni indicate nella tabella sono al lordo degli oneri fiscali.

\*\*\*\*\*

**INA ASSITALIA S.p.A.** è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

**IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

(Avv. Francesco Procaccini)

*Francesco Procaccini*

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## ESSERE

### Premessa

Il presente contratto – denominato **ESSERE** – è un'assicurazione mista a premi ricorrenti che consente al Contraente di costituire un piano di risparmio.

In aggiunta ai premi ricorrenti, dovuti nel corso della durata contrattuale secondo la rateazione prefissata, è data altresì facoltà di corrispondere, in qualunque momento della durata contrattuale, premi unici aggiuntivi così come indicato al successivo Art. 7.

A fronte di ciascun premio versato viene individuata la corrispondente prestazione iniziale assicurata.

Le prestazioni iniziali assicurate da ciascun premio ricorrente possono essere collegate alla gestione patrimoniale EURO FORTE oppure EUROFORTE RE in relazione al “*profilo contrattuale*” prescelto dal Contraente alla sottoscrizione della proposta.

Ad ogni ricorrenza annuale è prevista inoltre la facoltà di modificare l'investimento delle prestazioni accantonate mediante le operazioni di switch, così come è possibile, ferme restando le prestazioni assicurate a fronte dei premi già corrisposti, modificare la ripartizione dell'investimento dei premi futuri come indicato al successivo Art. 3 (*Redirection*).

In relazione al profilo contrattuale inizialmente prescelto, la prestazione assicurata da ciascun premio unico aggiuntivo può essere investita nella gestione patrimoniale di riferimento e/o nell'altra sulla base della specifica ripartizione prescelta alla data del singolo versamento.

Alla sottoscrizione della proposta il Contraente può inoltre richiedere l'inserimento delle coperture complementari per la garanzia di esonero pagamento premi in caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato e/o per la corresponsione di un capitale assicurato, decrescente linearmente ad ogni ricorrenza annuale, in caso di morte o invalidità dell'Assicurato stesso.

### Definizioni

Si definisce:

- “**premio ricorrente**” l'ammontare del premio complessivo dovuto alla data di effetto e ad ogni ricorrenza annuale successiva che può esser corrisposto anche in rate sub-annuali senza l'applicazione di costi di frazionamento;
- “**premio unico aggiuntivo**” il premio che il Contraente può versare liberamente nel corso della durata contrattuale a condizione che la polizza risulti al corrente con il pagamento del premio ricorrente secondo i limiti previsti al successivo Art. 7.

### Art. 1 - Obblighi di INA ASSITALIA

Gli obblighi di INA ASSITALIA, in seguito definita Compagnia, risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati da INA ASSITALIA stessa.

### Art. 2 - Prestazioni

A fronte del versamento dei premi ricorrenti e degli eventuali premi unici aggiuntivi, sono garantite le seguenti prestazioni:

#### 1) Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale è garantita la liquidazione della somma dei capitali complessivamente assicurati dai premi versati nonché dei capitali attribuiti a titolo di “Bonus Speciale” ed “Extra Bonus” secondo quanto indicato ai successivi Artt. 11 ed 12; i suddetti capitali vengono maggiorati di una aliquota pari all'1%.

#### 2) Prestazione in caso di vita

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale è garantita la liquidazione della somma dei capitali complessivamente assicurati dai premi corrisposti nonché dei capitali attribuiti a titolo di “Bonus Speciale” ed “Extra Bonus” secondo quanto indicato ai successivi Artt. 11 ed 12.

Le prestazioni assicurate liquidabili per il caso di morte o di sopravvivenza sono comprensive delle rivalutazioni attribuite fino alla data del decesso o, rispettivamente, della scadenza.

In presenza delle garanzie complementari facoltative, per le polizze al corrente con il pagamento dei premi, sono garantite le seguenti ulteriori prestazioni:



#### 1) Esonero Pagamento Premi

In caso di invalidità totale e permanente dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale viene garantito l'esonero dal pagamento dei premi ricorrenti residui secondo le modalità ed i limiti indicati nelle corrispondenti condizioni e norme allegate.

#### 2) Prestazione aggiuntiva per il caso di morte/invalidità

In caso di morte o invalidità dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale viene liquidato il corrispondente capitale assicurato in vigore nell'anno del sinistro, pari al capitale iniziale ridotto annualmente in proporzione al tempo trascorso tra la data di effetto del contratto e la data dell'evento assicurato, calcolato in anni interi.

### **Art. 3 – Modifica dell'investimento nel corso della durata contrattuale – (Switch e Redirection)**

Ad ogni ricorrenza annuale il Contraente, previa compilazione dell'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale competente, può richiedere di modificare, parzialmente o totalmente, la ripartizione dell'investimento delle prestazioni assicurate a fronte dei premi già corrisposti trasferendo le prestazioni assicurate dalla gestione patrimoniale EURO FORTE alla gestione EUROFORTE RE e viceversa.

Tale opportunità è concessa solo con riferimento a polizze al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti.

Il primo trasferimento eseguito nel corso della durata contrattuale è gratuito; per ciascun trasferimento successivo è prevista l'applicazione di una commissione fissa pari a € 25,00 prelevata dall'importo da convertire.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto della polizza, il Contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, può chiedere, presso l'Agenzia Generale competente mediante compilazione dell'apposito modulo, di modificare l'investimento dei premi ricorrenti futuri, senza costi aggiuntivi, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla data di richiesta indipendentemente dalle scelte di investimento dei premi pregressi e o da eventuali operazioni di switch già eseguite (*Redirection*).

### **Art. 4 - Entrata in vigore dell'assicurazione**

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto nel momento in cui il Contraente abbia ricevuto gli originali, emessi dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA, della polizza e della quietanza, la quale ultima, debitamente sottoscritta e datata dall'incaricato alla riscossione, costituisce, qualora espressamente non risulti diversamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, l'unica prova dell'avvenuto pagamento del premio.

Nel caso in cui in sede di sottoscrizione della proposta sia versato dal Proponente un importo equivalente alla prima rata di premio ricorrente ed all'eventuale premio unico aggiuntivo, il versamento si intenderà effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa dell'accettazione della proposta da parte della Società. Pertanto, una volta emesso e perfezionato secondo quanto previsto dal precedente comma, il contratto decorrerà – per i soli effetti economici e finanziari – dal giorno del versamento; tutti gli altri effetti decorreranno invece dal momento del perfezionamento stesso.

Qualora il Proponente indichi una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

### **Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze e per dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla età vera dell'Assicurato, quando quella denunciata risulti errata.

### **Art. 6 – Esclusioni**

Fatte salve le esclusioni di seguito elencate, il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia soltanto i decessi causati da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- uso da parte dell'Assicurato di veicoli o natanti in competizioni - non di regolarità pura - e alle relative prove o allenamenti;



- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e la morte avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- atti di terrorismo o di guerra per cause nucleari, batteriologiche e chimiche; l'esclusione di tale copertura sussiste tanto nel caso in cui l'Assicurato partecipi attivamente a tali atti quanto nel caso in cui ne resti vittima incolpevole;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi all'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

Laddove nel luogo in cui soggiorna l'Assicurato si verifichi uno stato di guerra, una sommossa popolare o eventi similari, l'assicurazione di cui al presente Fascicolo Informativo permane in vigore per un massimo di 10 giorni dall'ordine di evacuazione emanato dalle autorità italiane. Trascorso tale termine senza che l'Assicurato abbia adempiuto al predetto ordine la copertura decade automaticamente. L'esistenza di una situazione di guerra e similari al momento dell'arrivo dell'Assicurato in un paese, implica l'esclusione totale dalla copertura assicurativa.

In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica, relativa alla garanzia principale a premio unico ed a premio ricorrente, calcolato al momento del decesso.

## Art. 7 – Premi

Il presente contratto prevede il versamento di premi ricorrenti da corrispondere nel corso della durata contrattuale prefissata secondo la rateazione prescelta.

In qualunque momento della durata contrattuale è data inoltre la facoltà al Contraente di versare premi unici aggiuntivi a condizione che la polizza sia al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti.

### Premi ricorrenti

Il premio ricorrente, di importo iniziale non inferiore a € 750,00, è dovuto per ciascun anno della durata contrattuale e può essere corrisposto anche in rate sub-annuali con rata minima € 75,00 senza alcun costo di frazionamento.

Le annualità di premio ricorrente successive alla prima possono essere corrisposte:

- in misura costante;
- in misura indicizzata sulla base della variazione annua dell'indice ufficiale del costo della vita ISTAT ad ogni ricorrenza annuale ciascuna annualità di premio aumenta, rispetto alla precedente, in misura pari alla percentuale di variazione dell'indice ISTAT relativa ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La percentuale di aumento dell'indice ISTAT utile per il calcolo è pari al rapporto, diminuito dell'unità, tra l'indice del terzo mese antecedente ciascuna ricorrenza annuale del contratto e quello dello stesso mese dell'anno precedente. Nel caso in cui l'indice ISTAT risulti inferiore all'indice adottato alla ricorrenza annuale precedente, la variazione viene posta convenzionalmente pari a zero e l'indice viene sostituito, agli effetti della determinazione delle successive variazioni, dall'indice adottato alla ricorrenza annuale precedente;
- in misura crescente di un importo fisso predefinito all'effetto del contratto ad ogni ricorrenza annuale ciascuna annualità aumenta, rispetto alla precedente, di un importo fisso pari ad una percentuale prestabilita del premio ricorrente di primo anno.

L'eventuale incremento di premio viene calcolato solo in relazione al premio ricorrente relativo alla garanzia principale, cioè al netto del costo delle eventuali componenti complementari facoltative.

Ad ogni ricorrenza annuale è data facoltà al Contraente, previa richiesta scritta effettuata almeno tre mesi prima, di modificare la modalità di variazione del premio ed il relativo frazionamento.

### Premi unici aggiuntivi

I premi unici aggiuntivi possono essere corrisposti in qualunque momento della durata contrattuale purché la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti.

Ciascun premio unico aggiuntivo non può risultare inferiore a € 1.000,00.

La somma complessiva dei premi unici aggiuntivi dipende dal livello di premio ricorrente prescelto alla data di effetto del contratto. Per importi di premio ricorrente non superiori a € 20.000,00, la somma complessiva dei premi unici aggiuntivi non potrà superare il doppio dell'importo ottenuto moltiplicando il premio ricorrente iniziale per la durata contrattuale, con un massimo complessivo di € 50.000,00.

Per importi di premio ricorrente superiori a € 20.000,00, la somma complessiva dei premi unici aggiuntivi è stabilita secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Importo Premio ricorrente iniziale	Somma complessiva premi unici aggiuntivi
da 20.000,01 € a 30.000,00€	€ 100.000,00
da 30.000,01€ a 50.000,00€	€ 500.000,00
Oltre 50.000,00€	€ 1.000.000,00

## Art. 8 - Modalità di pagamento dei premi

### PAGAMENTO DEI PREMI RICORRENTI

#### PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO IN PROPOSTA

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale INA ASSITALIA indicata nel frontespizio della proposta stessa.

Ad avvenuta emissione della polizza, l'Agenzia Generale INA ASSITALIA rilascerà contestualmente la quietanza emessa da INA ASSITALIA.

**Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, costituisce piena prova dell'avvenuto pagamento del premio.**

#### PAGAMENTO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO AD AVVENUTA EMISSIONE DELLA POLIZZA

Nel caso in cui il premio di perfezionamento venga versato dopo l'avvenuta emissione della polizza, tale premio deve essere corrisposto esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

#### PAGAMENTO PREMI SUCCESSIVI

Tutti i premi successivi al premio di perfezionamento, dovuti alle scadenze pattuite, devono essere corrisposti esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- Rimessa Interbancaria Diretta (RID) (nel caso di rateazione mensile del premio annuo il pagamento tramite RID è operativo a partire dalla terza rata mensile);
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Qualora sia stata scelta la modalità di pagamento tramite Rimessa Interbancaria Diretta (RID), laddove si verifichi l'estinzione del conto corrente o la mancanza di fondi sullo stesso, i premi potranno essere dallo stesso pagati con una delle altre modalità sopra indicate.

Per il pagamento dei premi dopo l'avvenuta emissione della polizza potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento oltre quelli sopra indicati, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A. ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta

dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio ricorrente, con la sola eccezione del pagamento a mezzo rimessa bancaria in quanto fa fede la comunicazione che il Contraente riceve dalla banca circa l'addebito a lui effettuato in favore di INA ASSITALIA.

A giustificazione del mancato pagamento del premio non potrà, in alcun caso, essere opposto l'eventuale mancato invio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al domicilio del Contraente.

#### PAGAMENTO DEI PREMI UNICI AGGIUNTIVI

I premi unici aggiuntivi devono essere corrisposti, previa compilazione dell'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale competente, esclusivamente con i seguenti mezzi di pagamento, tutti intestati all'Agenzia Generale INA ASSITALIA che gestisce la polizza:

- assegno bancario o postale purché non trasferibili o assegno circolare;
- bonifico bancario;
- versamento in conto corrente postale.

Potranno essere utilizzati altri mezzi di pagamento, **con esclusione del denaro contante**, solo nel caso in cui il versamento sia effettuato direttamente alla cassa dell'Agenzia Generale stessa.

Effettuato il pagamento, l'Agenzia medesima rilascia la quietanza, emessa dalla Direzione Generale di INA ASSITALIA S.p.A. ed intestata al Contraente. Unicamente detta quietanza, datata e sottoscritta dall'incaricato alla riscossione, fa piena prova dell'avvenuto pagamento del premio unico aggiuntivo.

#### Art. 9 – Tasso di Rivalutazione delle prestazioni collegate alla gestione EURO FORTE

Si definisce:

- **“rendimento EURO FORTE”**: il rendimento netto della gestione patrimoniale denominata EURO FORTE di cui al punto 2 dell'allegato Regolamento della gestione, riferito al terzo mese antecedente la ricorrenza annuale della polizza o la generica epoca di valutazione;
- **“rendimento trattenuto”**: il rendimento trattenuto dalla Compagnia funzione dell'importo del premio ricorrente iniziale e dello stato della polizza secondo quanto indicato in tabella:

Importo Premio ricorrente iniziale	Rendimento trattenuto base	
	Polizza al corrente	Polizza ridotta
Fino a 20.000,00 €	1,50%	1,50%
Da 20.000,01 € a 30.000,00€	1,40%	1,50%
Da 30.000,01€ a 50.000,00€	1,30%	1,50%
oltre 50.000,00	1,20%	1,50%

Per valori del “rendimento EURO FORTE” superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di “rendimento” rispetto al 6%.

- **“rendimento minimo garantito”**: la misura minima del rendimento riconosciuto ogni anno, pari al tasso del 2,0%;
- **“tasso di rivalutazione”**: il maggior valore tra il “rendimento EURO FORTE” al netto del “rendimento trattenuto” ed il “rendimento minimo garantito”;
- **“rendimento effettivamente trattenuto”**: la differenza, se positiva, tra il “rendimento EUROFORTE” e il “rendimento minimo garantito”; tale valore è inferiore al “rendimento trattenuto” sopra specificato nel caso in cui il “tasso di rivalutazione” risulti pari al “rendimento minimo garantito”.

Si precisa che il “rendimento effettivamente trattenuto” è utile alla determinazione dell'Extra Bonus di cui al successivo Art. 12.

Qualora il tasso di rivalutazione debba essere riferito a periodi inferiori all'anno, lo stesso viene determinato con il criterio della capitalizzazione composta per il periodo interessato, considerando il “rendimento EURO FORTE” relativo alla data di valutazione.

## Art. 10 – Tasso di Rivalutazione delle prestazioni collegate alla gestione EUROFORTE RE

Si definisce:

- **“rendimento EUROFORTE RE”**: il rendimento netto della speciale gestione patrimoniale denominata EUROFORTE RE di cui al punto 2 dell'allegato regolamento della gestione, riferito all'anno di certificazione antecedente la ricorrenza annuale della data di effetto della polizza;
- **“rendimento trattenuto”**: il rendimento trattenuto dalla Compagnia funzione dell'importo del premio ricorrente iniziale e dello stato della polizza secondo quanto indicato in tabella:

Importo Premio ricorrente iniziale	Rendimento trattenuto base	
	Polizza al corrente	Polizza ridotta
Fino a 20.000,00 €	1,50%	1,50%
da 20.000,01 € a 30.000,00€	1,40%	1,50%
da 30.000,01€ a 50.000,00€	1,30%	1,50%
Oltre 50.000,00€	1,20%	1,50%

Per valori del “rendimento EUROFORTE RE” superiori al 6% la suddetta quota viene aumentata del 10% dell'eccedenza di “rendimento” rispetto al 6%.

- **“rendimento minimo garantito”**: la misura minima del rendimento riconosciuto ogni anno, pari al tasso dello 0%;
- **“tasso di rivalutazione”**: il maggior valore tra il “rendimento EUROFORTE RE” al netto del “rendimento trattenuto” ed il “rendimento minimo garantito”;
- **“rendimento effettivamente trattenuto”**: la differenza, se positiva, tra il “rendimento EUROFORTE RE” e il “rendimento minimo garantito”; tale valore è inferiore al “rendimento trattenuto” nel caso in cui il “tasso di rivalutazione” risulti pari al “rendimento minimo garantito”.

Si precisa che il “rendimento effettivamente trattenuto” è utile alla determinazione dell'Extra Bonus di cui al successivo Art. 12.

Qualora il tasso di rivalutazione debba essere riferito a periodi inferiori all'anno, lo stesso viene determinato pro rata temporis, con il criterio della capitalizzazione composta, per il periodo interessato.

Il tasso annuo di rivalutazione da adottare è quello relativo all'anno antecedente la data di valutazione.

## Art. 11 – Attribuzione del BONUS SPECIALE

Al termine della durata contrattuale o in caso di decesso, sulle polizze al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, viene riconosciuta una maggiorazione di capitale ottenuta moltiplicando il capitale in vigore complessivamente assicurato con riferimento ai soli premi ricorrenti della garanzia principale, al netto delle eventuali prestazioni relative ad operazioni di riscatto parziale, per una percentuale, determinata in funzione della durata contrattuale, e pari ad un 1% per ogni anno della durata eccedente il nono.

Nella sottostante tabella è riportata la percentuale di Bonus Speciale calcolata con riferimento ad alcune durate contrattuali.

Durata Contrattuale	Bonus Speciale
Fino a 9	0%
10	1%
15	6%
20	11%
25	16%
30	21%

## Art. 12 – Attribuzione dell'EXTRA BONUS

A decorrere dall'undicesima ricorrenza annuale della data di effetto della polizza e fino alla scadenza contrattuale, per polizze al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, viene riconosciuta una maggiorazione gratuita di capitale ottenuta moltiplicando i seguenti valori:

- il capitale in vigore complessivamente assicurato con riferimento ai soli premi ricorrenti della garanzia principale, al netto delle eventuali prestazioni relative ad operazioni di riscatto parziale;
- il 20% del “rendimento effettivamente trattenuto” individuato secondo la specifica Gestione patrimoniale EURO FORTE o EUROFORTE RE relativo alla rivalutazione effettuata in occasione della ricorrenza annuale.

La somma della maggiorazioni di capitale attribuite si rivaluta annualmente sulla base del “tasso di rivalutazione” individuato secondo la specifica Gestione patrimoniale EURO FORTE o EUROFORTE RE.

### **Art. 13 - Rivalutazione annuale delle prestazioni assicurate**

Ad ogni ricorrenza annuale della data di effetto della polizza ed alla scadenza contrattuale, le prestazioni assicurate da ciascuna rata di premio ricorrente e da eventuali premi unici aggiuntivi, viene rivalutata sulla base del “tasso di rivalutazione” individuato secondo la specifica Gestione patrimoniale EURO FORTE o EUROFORTE RE.

Per la determinazione delle rivalutazioni riferite a periodi inferiori all’anno, vale quanto indicato all’ultimo comma dell’Artt. 9 e 10.

### **Art. 14 - Capitale liquidabile alla scadenza contrattuale**

In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, per polizze al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, viene liquidata la somma dei seguenti importi:

- la somma delle prestazioni assicurate a fronte dei premi ricorrenti ed integrativi corrisposti, comprensiva delle rivalutazioni attribuite fino alla data di scadenza secondo quanto indicato al precedente Art. 13;
- il “Bonus Speciale” determinato ai sensi del precedente Art. 11;
- la somma delle maggiorazioni di capitale complessivamente attribuite per “Extra Bonus” nella gestione patrimoniale di riferimento a fronte dei premi ricorrenti corrisposti, rivalutate fino alla data di scadenza come indicato al precedente Art. 12.

L’importo sopra definito viene diminuito delle prestazioni connesse alle eventuali operazioni di riscatto parziale di cui al successivo Art. 19, riferite alla data di scadenza.

### **Art. 15 - Capitale liquidabile in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale**

In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, viene liquidata la somma dei seguenti importi:

- il capitale complessivamente assicurato nelle gestioni patrimoniali a fronte dei premi ricorrenti e degli eventuali premi unici aggiuntivi corrisposti, comprensivo delle rivalutazioni attribuite fino alla data del decesso secondo quanto indicato al precedente Art. 13;
- il “Bonus Speciale” determinato ai sensi del precedente Art. 11;
- la somma delle maggiorazioni di capitale complessivamente attribuite per “Extra Bonus” nella gestione patrimoniale di riferimento, rivalutate fino alla data del decesso come indicato al precedente Art.12, comprensive del rateo in corso di maturazione.

L’importo sopra definito, diminuito delle eventuali prestazioni relative ad operazioni di riscatto parziale di cui al successivo Art. 19 riferite alla data del decesso, viene maggiorato dell’aliquota pari all’1%.

### **Art. 16 - Capitale aggiuntivo liquidabile in caso di decesso o invalidità totale e permanente dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale**

In caso di morte o invalidità totale e permanente dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, qualora la polizza risulti al corrente con il pagamento dei premi ed il contratto preveda la Garanzia complementare Temporanea per il caso di morte o invalidità, viene liquidato il corrispondente capitale assicurato in vigore nell’anno del sinistro, pari al capitale iniziale ridotto annualmente in proporzione al tempo trascorso tra la data di effetto del contratto e la data di invalidità.

L’importo del capitale iniziale aggiuntivo si ottiene moltiplicando il numero di anni della durata contrattuale per l’importo del premio ricorrente iniziale. In ogni caso il suddetto capitale iniziale non potrà risultare tale da comportare un costo superiore al 30% della prima annualità di premio ricorrente.

## Art. 17 – Riattivazione

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della prima rata di premio ricorrente non pagata, negli ulteriori 5 mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione a premio ricorrente.

La riattivazione può avvenire entro un ulteriore termine massimo di un anno dalla scadenza della prima rata di premio annuo non pagata ma, in presenza delle garanzie complementari, solo previa espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta della Compagnia, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In tale intervallo la polizza – esclusi i primi 30 giorni – rimane sospesa nei suoi effetti, fatto salvo le eventuali prestazioni assicurate da premi unici aggiuntivi già corrisposti.

La riattivazione deve avvenire mediante il versamento delle rate di premio non pagate alle rispettive scadenze e degli eventuali interessi sulle stesse, calcolati in base al saggio annuo di riattivazione per il periodo, espresso in mesi interamente trascorsi, intercorrente tra le rispettive date di scadenza e il giorno precedente la data di riattivazione.

Per le quote di premio ricorrente destinate all'investimento nelle gestioni patrimoniali EURO FORTE oppure EUROFORTE RE, il saggio annuo percentuale di riattivazione è pari al corrispondente "tasso annuo di rendimento" riferito alla ricorrenza annuale della data di effetto della polizza precedente la data di scadenza della rata di premio non pagata<sup>2</sup> con un minimo pari al saggio legale.

La riattivazione del contratto sospeso o ridotto per mancato pagamento dei premi ricorrenti, ed effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, ripristina le prestazioni assicurate ai valori contrattuali che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificata l'interruzione del pagamento dei premi, fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalle presenti Condizioni di Assicurazione in ordine alla validità delle garanzie assicurative.

## Art. 18 – Riduzione della componente a premi ricorrenti

Trascorso il termine di cui al precedente Art. 17, i premi ricorrenti versati restano acquisiti dalla Compagnia ed il contratto viene mantenuto in vigore per le sole componenti relative ad eventuali premi unici aggiuntivi versati fino a questa stessa data.

Tuttavia, se risultano pagate due intere annualità di premio ricorrente, la componente a premio ricorrente del contratto rimane in vigore per la garanzia della prestazione ridotta, pari alla somma dei capitali assicurati derivanti dal complesso dei premi ricorrenti diminuiti di una percentuale in relazione ai premi non corrisposti.

La percentuale di riduzione applicata è ottenuta moltiplicando per il numero dei premi ricorrenti non corrisposti, espressi in anno e frazione di anno, la seguente aliquota determinata in relazione al numero delle annualità di premio corrisposte:

- 3% qualora siano state pagate meno di tre intere annualità di premio ricorrente;
- 1,50% qualora il numero delle annualità di premio corrisposte sia pari ad almeno 3 ma inferiore a 5;
- 1,00% qualora il numero delle annualità di premio corrisposte sia pari ad almeno 5 ma inferiore a 7;
- 0,50% qualora il numero delle annualità di premio corrisposte sia pari ad almeno 7 ma inferiore a 10;
- 0,25% qualora siano state pagate le prime 10 annualità di premio ricorrente.

Ai fini del calcolo del numero delle annualità di premio non corrisposte, nel caso di polizze con durata contrattuale superiore a 15 anni, questa viene comunque posta pari a 15.

L'ammontare della prestazione ridotta si rivaluta annualmente sulla base del "tasso di rivalutazione" individuato secondo la specifica Gestione patrimoniale EURO FORTE o EUROFORTE RE.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il capitale dovuto è pari alla prestazione ridotta sopra definita, aumentata del complesso dei capitali aggiuntivi assicurati a fronte dei premi unici aggiuntivi corrisposti, comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla data del decesso;

L'importo sopra definito, diminuito delle eventuali prestazioni relative ad operazioni di riscatto parziale di cui al successivo Art. 19 riferite alla data del decesso, viene maggiorato dell'aliquota pari all'1%.

<sup>2</sup> Oppure alla data stessa di scadenza della rata di premio se questa coincide con una ricorrenza annuale della data di effetto.



In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il capitale dovuto è pari alla prestazione ridotta, aumentata del complesso dei capitali aggiuntivi assicurati dal versamento di eventuali premi integrativi, entrambi comprensivi delle rivalutazioni attribuite fino alla data di scadenza;

L'importo sopra definito viene diminuito delle eventuali prestazioni relative ad operazioni di riscatto parziale di cui al successivo Art. 19, riferite alla data di scadenza.

#### **Art. 19 - Riscatti Parziali**

La Compagnia, su richiesta scritta del Contraente e per le polizze al corrente con il pagamento dei premi ricorrenti, consente la concessione di riscatti parziali a condizione che sia maturato il diritto al riscatto totale della polizza di cui al successivo Art. 20.

Ogni operazione di riscatto parziale può essere richiesta in relazione all'importo che si intende prelevare dalle gestioni patrimoniali.

L'importo minimo di ogni riscatto parziale è pari a € 1.000,00. L'importo massimo dei riscatti parziali complessivamente concessi non può comunque risultare superiore alla somma degli eventuali premi unici aggiuntivi maggiorata del 50% del cumulo dei premi ricorrenti corrisposti.

Per ogni richiesta di riscatto parziale inerente le gestioni patrimoniali EURO FORTE ed EUROFORTE RE, viene determinata la corrispondente prestazione assicurata, che verrà recuperata al momento della liquidazione totale del contratto a qualunque titolo.

L'importo iniziale della prestazione da recuperare, determinata all'atto della liquidazione di ciascun riscatto parziale, è calcolata maggiorando l'importo del riscatto parziale richiesto di una percentuale pari allo 0,25% per ogni anno e frazione di anno mancante al termine della durata contrattuale.

Le suddette prestazioni da recuperare si rivalutano con le stesse modalità indicate al precedente Art. 13.

In presenza di premi unici aggiuntivi, le operazioni di riscatto parziale verranno eseguite procedendo al disinvestimento delle prestazioni garantite dai versamenti integrativi stessi, con l'applicazione delle penalità previste su i premi unici aggiuntivi in caso di riscatto totale e, per la parte eccedente in relazione alle prestazioni assicurate dai premi ricorrenti.

#### **Art. 20 – Riscatto**

Su richiesta scritta del Contraente, la Compagnia consente la risoluzione del contratto riconoscendo un valore di riscatto qualora siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente.

Qualora sia stato corrisposto almeno un premio unico aggiuntivo la risoluzione del contratto è consentita trascorso un anno dalla data di effetto della polizza.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data della richiesta.

Il valore di riscatto è pari alla somma dei seguenti importi:

##### **Componente a premio ricorrente**

- Si determina l'importo della prestazione ridotta in vigore alla data di richiesta del riscatto totale, al netto delle prestazioni da recuperare relative ad eventuali operazioni di riscatto parziale in vigore alla stessa data;
- l'importo così ottenuto viene diminuito dello 0,25% per il periodo di tempo, espresso in anni e frazioni di anno, intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la scadenza contrattuale.

##### **Componenti aggiuntive a premio unico**

- Si determina il complesso delle prestazioni assicurate a fronte di eventuali premi unici aggiuntivi, considerata al netto delle corrispondenti prestazioni negative assicurate a fronte di eventuali riscatti parziali. Su ciascun premio unico aggiuntivo è eventualmente applicata una penalità determinata sia in funzione dell'antidurata di ciascun premio unico aggiuntivo, sia in funzione delle annualità di premio ricorrente corrisposte alla data di richiesta del riscatto.

In particolare:

1. qualora siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente e sia trascorso più di un anno dal versamento del premio unico aggiuntivo, non viene applicata alcuna penalità;
2. qualora siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente e siano trascorsi meno di 12 mesi dal versamento del premio unico aggiuntivo, viene applicata una penalità pari allo 0,167% per ogni mese e frazione di mese mancante al compimento di un intero anno di antidurata;

3. qualora non siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente e sia trascorso più di un anno dal versamento del premio unico aggiuntivo, viene applicata una penalità pari al 5% ridotta in funzione delle rate di premio mancanti al completamento di due intere annualità di premio ricorrente;
4. qualora non siano state corrisposte due intere annualità di premio ricorrente e non sia trascorso più di un anno dal versamento del premio unico aggiuntivo, viene applicata la maggiore tra la penalità di cui al punto 2 e quella di cui al punto 3.

#### **Art. 21 - Prestiti**

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

#### **Art. 22 - Opzioni in rendita vitalizia fissata fin dall'effetto del contratto**

Alla data della sottoscrizione della proposta è data facoltà al Contraente di fissare le condizioni per la conversione del capitale maturato alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia immediata senza precludere la possibilità di opzione di cui al successivo punto.

L'importo annuo della rendita vitalizia, pagabile a rate semestrali posticipate, si ottiene moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza, al netto delle imposte, per il coefficiente espressamente indicato sul documento di polizza; l'importo di tale rendita rimarrà costante per tutto il periodo della sua erogazione.

#### **Art. 23 - Opzioni di contratto esercitabili a scadenza**

In qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, il Contraente, rinunciando alla liquidazione totale o parziale del capitale, può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- 1) prolungamento dell'assicurazione per una nuova durata, non inferiore a 5 anni;
- 2) conversione del capitale maturato a scadenza al netto delle imposte e non liquidato in:
  - rendita vitalizia immediata rivalutabile;
  - rendita immediata rivalutabile garantita per un numero di 5 o 10 anni, indipendentemente dall'esistenza in vita dell'Assicurato, e successivamente vitalizia;
  - rendita vitalizia immediata rivalutabile su due o più teste, interamente o parzialmente reversibile ai sopravvissuti secondo determinate aliquote di reversibilità;
  - rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate "controassicurata": al verificarsi del decesso dell'Assicurato viene corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale convertito in rendita e il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

I coefficienti per le conversioni in rendita vitalizia del capitale liquidabile a scadenza, le condizioni di prolungamento e le modalità di rivalutazione delle prestazioni, saranno quelle in vigore alla data di scadenza del contratto stesso e saranno determinate in base alle età assicurative a tale data.

INA ASSITALIA fornisce per iscritto al Contraente una comunicazione scritta recante la descrizione sintetica delle opzioni sopraindicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche; detta comunicazione verrà effettuata al più tardi sessanta giorni prima della scadenza del contratto e conterrà anche l'impegno della Società a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione prescelta, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

#### **Art. 24 - Cessione - Pegno - Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

#### **Art. 25 - Beneficiario**

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;



- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento, regolarmente pubblicato.

## Art. 26 - Pagamento delle prestazioni

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo, nonché consegnare la documentazione appresso specificata. Le seguenti indicazioni concernono ogni singolo tipo di evento che, in quanto espressamente menzionato dal documento di polizza, conferisce il diritto alla prestazione stessa.

**A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati.

**B. Scadenza della polizza - erogazione della rendita:** l'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo - disponibile presso le Agenzie Generali INA ASSITALIA - necessario ad identificare l'intestatario della rendita. Se la rendita è chiesta in dipendenza dell'invalidità dell'Assicurato, vedere anche il punto seguente relativo al "sinistro per invalidità dell'Assicurato".

Inoltre, in corso di fruizione della rendita, ad ogni ricorrenza della stessa, qualora il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario oppure ad una persona delegata dall'avente diritto, dovrà essere consegnato all'Agenzia Generale di competenza il certificato di esistenza in vita del soggetto sulla cui vita è stata accesa la rendita. Nel caso in cui il pagamento della rendita avvenga direttamente presso la sede dell'Agenzia nelle mani del vitaliziato, l'esistenza in vita di quest'ultimo sarà comprovata semplicemente dalla sua sottoscrizione sull'atto di quietanza della rendita, previa identificazione mediante documento di identità.

**C. Sinistro per invalidità dell'Assicurato:** a cura del medico dovrà essere dettagliatamente compilato nelle risposte ai singoli quesiti, l'apposito questionario sanitario, redatto su modulo disponibile presso le Agenzie INA ASSITALIA. Il medico compilatore attesterà inoltre di avere personalmente curato la risposta ai quesiti del modulo, su un foglio di ricettario, oppure mediante l'apposizione, in calce al questionario stesso, della firma e del timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

**D. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:

- certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
- relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie INA ASSITALIA. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.

A richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;

- atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
- originale di polizza e relativi allegati.

**E. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

## Norme generali riguardanti i documenti da consegnare

### 1) Originale di polizza

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

### 2) Dichiarazione circa i premi trattenuti sulle competenze stipendiali del Contraente e versati dall'ente delegato a INA ASSITALIA

In ogni caso di richiesta di prestazioni, se il pagamento dei premi sia avvenuto mediante delega rilasciata dal Contraente all'ente di cui è dipendente secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali (pagamento dei premi mediante delega), il richiedente dovrà aver cura di far compilare l'apposito modulo, disponibile presso le Agenzie INA ASSITALIA, dall'Amministrazione delegata al pagamento. Dal detto modulo dovrà risultare sino a quale rata mensile i premi sono stati corrisposti.

### 3) Minore età dell'avente diritto o interdetto

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto, è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso ovvero all'interdetto, con esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

### 4) Parziale capacità dell'avente diritto

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. Se previsto dalla legge è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

### 5) Vincoli gravanti sulla polizza

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

### 6) Riscatto successivo alla morte del Contraente

Per le polizze che prevedono un Contraente diverso dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

### 7) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

#### **8) Eventuale, ulteriore documentazione**

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

#### **9) Tempo di esecuzione della liquidazione**

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, INA ASSITALIA mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei 30 giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, INA ASSITALIA è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

#### **10) Luogo del pagamento**

Ai sensi dell'art. 1182 del c.c., ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale INA ASSITALIA, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio a INA ASSITALIA dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i 30 giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

### **Art. 27 - Revocabilità della proposta**

La proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita é revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione attinente l'esecuzione dello stipulando contratto e si effettua a mezzo di lettera raccomandata A.R. (che dovrà indicare gli estremi individuativi della proposta e fare menzione delle somme eventualmente pagate) da inviare ad INA ASSITALIA - Servizio Portafoglio Vita - Via L. Bissolati, 23 - 00187 Roma. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, INA ASSITALIA rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi eventualmente corrisposta.

### **Art. 28 - Diritto di recesso del Contraente**

Il Contraente può recedere dal contratto di assicurazione sulla vita entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è concluso.

Il contratto é concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la polizza dalla Compagnia per il tramite dell'Agenzia Generale, ovvero la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Compagnia.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione contrattuale a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione, quale risulta dal timbro postale, da inviare, esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R., ad INA ASSITALIA S.p.A. – Servizio Portafoglio Vita – Via L. Bissolati, 23 – 00187 Roma. Nella comunicazione dovranno essere indicati gli estremi individuativi della polizza e menzionati i premi eventualmente pagati. Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente, per il tramite dell'Agenzia Generale competente, la somma da questi corrisposta, diminuita della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

La Compagnia ha diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto indicate nella proposta di assicurazione e di cui al successivo Art. 29.

All'atto del rimborso il Contraente dovrà restituire all'Agenzia Generale il documento di polizza e le quietanze di premio eventualmente pagate.

### **Art. 29 - Quantificazione delle spese sostenute in dipendenza della proposta e per l'emissione del contratto**

Sia in caso di revoca della proposta che di recesso dal contratto INA ASSITALIA ha il diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute dalla Società per l'emissione del contratto, nei limiti di seguito indicati:

Capitale Assicurato	Spese da recuperare (*)		
	Costo Polizza €	Costo Acc. Sanitari €	Totale €
fino ad € 250.000,00	10,00	-	10,00
Da € 250.000,01 a € 600.000,00	10,00	371,00	381,00
Da € 600.000,01 a € 1.000.000,00	10,00	843,00	853,00
Da € 1.000.000,01	10,00	933,00	943,00

(\*) Se effettuati

L'importo delle spese indicato nella tabella sopra riportata costituisce l'importo massimo che potrebbe essere recuperato a carico del Contraente. L'importo effettivamente recuperato potrebbe essere inferiore per tenere conto degli effettivi accertamenti sanitari effettuati.

Qualora sia stato effettuato il test HIV, gli importi di cui sopra verranno maggiorati di € 23,00 per capitali assicurati fino a € 250.000,00 e di € 28,00 per capitali assicurati di importo superiore.

In caso di recesso, per il recupero della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo in cui la copertura ha avuto vigore, vengono indicati, nel prospetto qui di seguito riportato, i coefficienti da utilizzare per la determinazione di tale parte di premio.

#### COSTO PER € 1.000 DI CAPITALE INIZIALE E 30 GG. DI COPERTURA

Classi di età all'effetto della polizza	Solo morte	Morte e invalidità o grave infermità
fino a 50 anni	0,18	0,24
oltre 50 anni	1,30	2,30

Si precisa inoltre che per periodi inferiori a 30 giorni i suddetti coefficienti si riducono proporzionalmente in base all'effettivo intervallo trascorso.

Per tale parte di premio, come sopra determinata, INA ASSITALIA rinuncia, pur avendone diritto, al recupero della stessa qualora sia di importo inferiore a € 52,00.

#### Art. 30 - Legge regolatrice del rapporto e foro competente

Il presente contratto viene assunto dall'Impresa nello Stato Membro della propria sede legale e nel presupposto che il Contraente abbia in Italia il proprio domicilio abituale (o la residenza abituale) ovvero, se persona giuridica, che abbia in Italia la sede cui si riferisce il contratto.

Stante quanto precede e salvo diverse espresse volontà delle parti, il contratto è regolato dalla legge italiana. Le controversie che dovessero insorgere sull'applicazione del contratto medesimo saranno devolute alla giurisdizione del giudice italiano. Nel caso in cui l'avente diritto alla prestazione sia una persona fisica - consumatore, la competenza spetterà al giudice del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ESSERE

## NORME REGOLANTI LE ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI FACOLTATIVE

**Premessa** – Le assicurazioni complementari facoltative in oggetto possono essere sottoscritte alla data di effetto del contratto principale, su richiesta del Contraente, a condizione che l'età dell'Assicurato all'ingresso in assicurazione non risulti superiore a 60 anni e a scadenza non risulti superiore a 70 anni.

A fronte delle garanzie prestate, il Contraente è tenuto alla corresponsione dei corrispondenti premi annui dovuti nel corso della durata residua secondo la rateazione prescelta, fino al verificarsi del decesso o l'invalidità dell'Assicurato.

Per la garanzia di esonero, la corresponsione del relativo premio annuo cessa comunque al compimento del 65-esimo anno di età dell'Assicurato.

**Art. 1** – Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica comunque indipendente dalla sua volontà e oggettivamente accertabile, abbia perduto in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini ed abitudini.

**Art. 2** – Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità che si verifichino dopo il 65° anno di età dell'Assicurato e quelli dipendenti da cause di guerra, da infortunio verificatosi sia in volo che a terra in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare sia come civile, fatta eccezione dei viaggi aerei compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea e su aeromobili plurimotore di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, con l'esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche.

**Art. 3** – Verificatasi l'invalidità dell'Assicurato, il Contraente o l'Assicurato deve farne denuncia alla Compagnia per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Sede Legale di INA ASSITALIA S.p.A., a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante, redatto sul modulo speciale fornito per il tramite delle proprie Agenzie. INA ASSITALIA si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.

**Art. 4** – A richiesta di INA ASSITALIA, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a:

- A) rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da INA ASSITALIA per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'Adulto-Assicurato;
- B) fornire tutte le prove che INA ASSITALIA ritenesse opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

INA ASSITALIA si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di propria fiducia.

**Art. 5** – Quando l'Assicurato sia stato riconosciuto invalido, il Contraente e l'Assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, sono obbligati a:

- A) mantenere informata INA ASSITALIA del luogo in cui risiede l'Assicurato;
- B) fornire le informazioni richieste per accertare la persistenza dell'invalidità;
- C) comunicare, in ogni caso, la cessazione od il mutato stato di invalidità.

INA ASSITALIA potrà sempre accertare la persistenza dello stato di invalidità con medici di sua fiducia.

**Art. 6** – Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta da INA ASSITALIA, oppure nel caso in cui venga accertata da INA ASSITALIA la cessazione dello stato di invalidità precedentemente riconosciuto, il Contraente ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata A.R. spedita alla Sede Legale di INA ASSITALIA S.p.A., la decisione di un Collegio arbitrale composto da tre medici, di cui uno nominato da INA ASSITALIA, l'altro dal Contraente ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Roma.

Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura.

Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio ecc.).

Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

**Art. 7** – Finché lo stato di invalidità o la persistenza della stessa non siano accertati amichevolmente dalle parti o nel modo indicato nell'articolo precedente, il Contraente deve continuare o rispettivamente riprendere il pagamento dei premi, altrimenti saranno applicate le disposizioni stabilite dalle Condizioni di Assicurazione relative al mancato pagamento dei premi.

Accertato, invece, lo stato di invalidità o la persistenza di essa, saranno restituite al Contraente le somme pagate ad INA ASSITALIA per rate di premio scadute successivamente alla data di denuncia dell'invalidità o alla data di comunicazione di INA ASSITALIA della cessazione dell'invalidità, aumentate degli interessi computati al saggio legale per il periodo intercorrente tra le rispettive scadenze e la data di restituzione.

#### **NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONI COMPLEMENTARE PER L'ESONERO PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE**

**Art. 8** – A completamento di quanto stabilito in polizza, e sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del corrispondente soprapremio pattuito per l'assicurazione complementare, INA ASSITALIA assume l'obbligo, ove l'Assicurato venga colpito da invalidità totale e permanente durante il periodo di durata contrattuale, di esonerare il Contraente dal pagamento delle rate di premio unico ricorrenti scadenti dopo la denuncia dello stato di invalidità, salvo il caso in cui venga accertata la cessazione dell'invalidità totale e permanente. In tal caso INA ASSITALIA notifica con lettera raccomandata al Contraente ed all'Assicurato che, dalla data di cessazione dell'invalidità deve essere ripreso il pagamento dei premi.

Nel periodo di esonero INA ASSITALIA garantirà l'investimento, alle scadenze prestabilite per il versamento delle rate di premio comprese tra la data di denuncia e la scadenza contrattuale, delle rate di premio ricorrente in vigore nell'anno del sinistro.

#### **NORME REGOLANTI L'ASSICURAZIONI COMPLEMENTARE PER LA CORRESPONSIONE DI UN CAPITALE AGGIUNTIVO DECRESCENTE LINEARMENTE IN CASO DI MORTE O INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE**

**Art. 9** – A completamento di quanto stabilito in polizza, e sempreché il Contraente sia in regola con il pagamento del corrispondente soprapremio pattuito per l'assicurazione complementare, INA ASSITALIA assume l'obbligo, ove nel corso della durata contrattuale l'Assicurato deceda o venga colpito da invalidità totale e permanente, di liquidare il corrispondente capitale assicurato in vigore nell'anno del sinistro.

La prestazione dovuta in caso di sinistro è pari al capitale assicurato iniziale, ridotto linearmente in relazione al rapporto tra il numero degli anni interamente trascorsi tra la data di effetto del contratto e la data dell'evento, e la durata contrattuale.

In caso di invalidità, il pagamento del capitale verrà eseguito nelle seguenti modalità:

- 10% al riconoscimento dell'invalidità;
- 10% dopo un anno se perdura lo stato di invalidità;
- 80% dopo due anni se perdura lo stato di invalidità.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del periodo di liquidazione del capitale, verrà immediatamente liquidato l'eventuale capitale residuo. Eseguito il pagamento del capitale assicurato, la garanzia complementare si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'Assicurato.



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### ESSERE

#### NORME DI CARENZA AIDS

Qualora l'Assicurato non aderisca alla richiesta di INA ASSITALIA di eseguire gli esami clinici necessari per l'accertamento dell'eventuale stato di malattia da HIV o di sieropositività, a parziale deroga delle Condizioni di Assicurazione del presente contratto, rimane convenuto che, qualora nei primi sette anni dal perfezionamento della polizza, il decesso o l'invalidità totale e permanente dell'Assicurato siano dovuti alla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) ovvero ad altre patologie ad essa collegate, la prestazione assicurata non verrà riconosciuta. In tal caso, in luogo della prestazione assicurata, nel solo caso in cui l'assicurazione risulti al corrente con il pagamento dei premi od abbia acquisito il diritto alla riduzione, INA ASSITALIA corrisponderà una somma pari all'ammontare dei premi versati per le garanzie prestate, al netto del costo per garanzie accessorie e senza l'aggiunta di interessi (resta inteso che nel caso di riduzione il suddetto importo non potrà superare il valore della prestazione ridotta per il caso di morte); con la restituzione dei premi la polizza perde qualsiasi valore ed efficacia e l'assicurazione si estingue.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## ESSERE

### REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA EURO FORTE

#### 1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso INA ASSITALIA è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EURO FORTE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987 e 336 S del 17 giugno 1998 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi di impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

#### 2. Determinazione del Rendimento

Al termine di ogni mese viene determinato il Rendimento medio dei dodici mesi precedenti rapportando i Redditi netti di competenza del periodo alla Consistenza media degli investimenti del corrispondente periodo.

I Redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi finanziari, compresi i ratei di interessi e di cedole maturati, al netto delle spese effettivamente sostenute per la gestione separata e per l'attività di certificazione e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione per i beni già di proprietà di INA ASSITALIA.

La Consistenza media degli investimenti è la media aritmetica, calcolata con valori giornalieri, della somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza degli investimenti in titoli e della consistenza di ogni altra attività. La consistenza media dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al relativo valore calcolato con i criteri di cui ai commi precedenti.

#### 3. Certificazione

Il rendiconto della gestione EURO FORTE, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 1998.

#### 4. Modifiche del Regolamento

INA ASSITALIA si riserva di apportare al precedente punto 2. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

#### 5. Comunicazioni

INA ASSITALIA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EURO FORTE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.



# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

## ESSERE

### REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA EUROFORTE RE

#### 1. Costituzione e denominazione della Gestione

Presso INA ASSITALIA S.p.A. è costituita una particolare gestione patrimoniale denominata EUROFORTE RE, separata dalle altre attività di INA ASSITALIA. Tale gestione si svolge in conformità alle condizioni del presente regolamento ed alle norme emanate dall'ISVAP (circolari n. 71 del 26 marzo 1987, 336 S del 17 giugno 1998 e 471/D del 12 febbraio 2002 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni).

Le attività gestite, rientranti tra quelle previste dalle norme che disciplinano i modi d'impiego delle riserve matematiche, non saranno inferiori all'ammontare delle riserve matematiche dei contratti collegati alla gestione medesima.

In particolare, la gestione EUROFORTE RE investirà, in misura non inferiore al 50% del valore di iscrizione degli investimenti, in attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le obbligazioni, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

#### 2. Determinazione del Rendimento annuo

Il rendimento annuo della gestione, per l'esercizio relativo alla certificazione, viene determinato rapportando i redditi netti della gestione di competenza dell'esercizio alla consistenza media degli investimenti della gestione medesima.

I redditi netti di competenza del periodo sono costituiti da tutti i proventi conseguiti dalle attività gestite di cui al punto 1, compresi i ratei delle cedole maturati, al lordo delle eventuali ritenute fiscali a titolo di acconto o d'imposta ed al netto di tutte le spese specifiche degli investimenti e dei costi sostenuti per l'attività di certificazione. Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle attività nella gestione, cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'immissione nella gestione per i beni già di proprietà di INA ASSITALIA.

Per consistenza media degli investimenti si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione.

Il rendimento conseguito nel periodo dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione trova applicazione nell'anno solare successivo.

#### 3. Certificazione

L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

Il rendiconto della gestione EUROFORTE RE, alla fine di ogni esercizio annuale, è sottoposto a verifica da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 1998.

#### 4. Modifiche del Regolamento

INA ASSITALIA si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione in materia.

#### 5. Fusione tra Gestioni Separate

INA ASSITALIA si riserva la facoltà, nel rispetto della normativa esistente in materia, di procedere alla fusione della gestione EUROFORTE RE con altre gestioni separate presenti all'interno della Compagnia.

#### 6. Comunicazioni

INA ASSITALIA comunicherà ai Contraenti dei contratti collegati alla gestione EUROFORTE RE gli importi raggiunti dalle prestazioni assicurate alle diverse ricorrenze annuali della data di effetto dei contratti stessi.

# CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ESSERE

## INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società INA ASSITALIA S.p.A. e l'Agenzia Generale indicata in proposta, in qualità di autonomi titolari di trattamento, intendono acquisire o già detengono dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari<sup>3</sup>, al fine di fornire i servizi assicurativi<sup>4</sup> da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti<sup>5</sup>, sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopra citati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa<sup>6</sup>.

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge<sup>7</sup> – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento<sup>8</sup>.

Lei potrà esercitare tali diritti e richiedere ogni informazione in merito ai soggetti ed alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o di incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, rivolgendosi:

- all'INA ASSITALIA S.p.A., - Servizio Privacy di Gruppo, Via L. Bissolati n. 23, 00187 Roma, tel. 06/ 4722.4865 fax 041/2593999 - Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs.196/2003. Il sito [www.inaassitalia.it](http://www.inaassitalia.it) riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili.
- all'Agenzia Generale indicata in proposta.

Sulla base di quanto sopra, con la dichiarazione resa nel modulo di proposta Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società e dall'Agenzia Generale, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

<sup>3</sup> L'art. 4, co.1, lett. d) del D.Lgs.196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art.4, co.1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.

<sup>4</sup> Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione delle prestazioni contrattuali, riassicurazione, coassicurazione, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno.

<sup>5</sup> Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario.

<sup>6</sup> I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM, Fondi pensione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, medici fiduciari, società del Gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione dei contratti, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati alla Capogruppo Assicurazioni Generali e ai suoi fiduciari per finalità di valutazione del rischio, di liquidazione del contratto, di coassicurazione e riassicurazione. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché organismi istituzionali tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi).

<sup>7</sup> Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio.

<sup>8</sup> Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

# GLOSSARIO

## ESSERE

### **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il Contraente.

### **Assicurato**

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

### **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

### **Caricamenti**

Vedi "Costi gravanti sul premio".

### **Cessione, pegno e vincolo**

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### **Compagnia**

Vedi "Società".

### **Composizione della gestione separata**

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

### **Conclusione del contratto**

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla società.

### **Condizioni di assicurazione**

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

### **Conflitto di interessi**

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

### **Consolidamento**

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

### **Contraente**

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.

### **Contratto (di assicurazione sulla vita)**

Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'assicurato.

### **Controassicurazione**

Clausola contrattuale che prevede la restituzione dei premi pagati in caso di decesso dell'assicurato, secondo le modalità precisate nelle condizioni contrattuali.

### **Costi di emissione**

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto.

### **Costi gravanti sul premio**

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi della società.

### **Costi per riscatto**

Penalizzazione applicata dalla società per determinare l'importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal Contraente.

### **Costo percentuale medio annuo**

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

### **Dati storici**

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dal Fondo interno o dalla gestione separata negli ultimi anni.

### **Decorrenza della garanzia**

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

### **Detraibilità fiscale (del premio versato)**

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

### **Diritto proprio (del Beneficiario)**

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

### **Durata contrattuale**

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

### **Durata del pagamento dei premi**

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

### **Esclusioni**

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

### **Estratto conto annuale**

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e il valore di riscatto maturato. Il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata e il tasso di rendimento retrocesso con l'evidenza di eventuali rendimenti trattenuti.

### **Età assicurativa**

Modalità di calcolo dell'età dell'assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

### **Fascicolo informativo**

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni di Assicurazione;
- Glossario;
- Modulo di proposta.

### **Gestione separata (o speciale)**

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dal rendimento trattenuto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

### **Impegno annuo**

L'importo che il Contraente si impegna a versare in ciascun anno, dato dal prodotto della rata di premio ricorrente, indicata in proposta, moltiplicato per la periodicità di versamento nell'anno.

### **Impignorabilità e inesquestrabilità**

Principio secondo cui le somme dovute dalla società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

### **Imposta sostitutiva**

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

### **Impresa di assicurazione**

Vedi "Società".

### **Ipotesi di rendimento**

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società.

### **ISVAP**

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

### **Liquidazione**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Nota informativa**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

### **OICR**

Organismi di investimento collettivo del risparmio.

### **Opzione**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che le prestazioni liquidabili siano corrisposte in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia oppure, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in soluzione unica.

### **Pegno**

Vedi "Cessione".

### **Perfezionamento del contratto**

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

### **Periodicità di versamento nell'anno**

Periodicità di versamento del premio ricorrente nell'anno indicata dal Contraente in proposta.

### **Periodo di osservazione**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

### **Polizza**

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

### **Premio ricorrente**

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

### **Prescrizione**

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di due anni.

### **Prestazione assicurata**

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

### **Prestazione minima garantita**

Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

### **Prestito**

Somma che il Contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto.

### **Principio di adeguatezza**

Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

### **Progetto personalizzato**

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

### **Prolungamento**

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

### **Proposta**

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di Proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

### **Prospetto annuale della composizione della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

### **Quietanza**

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall'estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario), ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.

### **Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

### **Regolamento della gestione separata**

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

### **Rendiconto annuale della gestione separata**

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

### **Rendimento finanziario**

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

### **Rendimento minimo garantito consolidato**

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

### **Rendimento trattenuto**

Rendimento finanziario fisso che la società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.

### **Rendita immediata certa e poi vitalizia**

Il pagamento immediato di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

### **Rendita vitalizia immediata**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia finché l'assicurato è in vita.

### **Rendita vitalizia immediata reversibile**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finché questa o queste sono in vita.

### **Rendita vitalizia immediata rivalutabile controassicurata**

Il pagamento immediato di una rendita vitalizia rivalutabile pagabile a rate posticipate fino al decesso dell'assicurato; al verificarsi del decesso dell'assicurato viene corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e un importo pari alla differenza, se positiva, tra l'importo del capitale convertito in rendita e il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l'importo della rata di rendita iniziale.

### **Revoca**

Diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.



### **Ricorrenza annuale**

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

### **Riscatto**

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

### **Riscatto parziale**

Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

### **Rischio demografico**

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

### **Riserva matematica**

Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

### **Rivalutazione**

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

### **Scadenza**

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

### **Scheda sintetica**

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate a cui sono collegate le prestazioni.

### **Sinistro**

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

### **Società (di assicurazione)**

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

### **Società di revisione**

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

### **Sostituto d'imposta**

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

### **Valuta di denominazione**

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

### **Vincolo**

Vedi "Cessione".



Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.



## PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

AGENZIA GENERALE					Codice
SUB AGENZIA					Codice
					Zona di incasso
N° Proposta	C. Prova	Prodotto	Codice tariffa	Convenzione	
		ESSERE	3URS		
Data sottoscrizione	Vincolo <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Trasformazione <input type="checkbox"/>		Proposta raccolta in regime di L.P.S.
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Opzione rendita <input type="checkbox"/>

### DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

PERSONA: FISICA  NON FISICA

(se è persona non fisica riempire solo gli spazi con contorno in grassetto nonché la parte "Legale Rappresentante")

Titolo		Cognome o denominazione			
Codice	Nome				Sesso
					M F
Comune di nascita / Sede legale	Codice	Prov.	Data di nascita o costituzione	Codice Fiscale / Partita IVA	
Comune o stato estero di residenza/ Stabilimento	C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civ.	Recapito telefonico
Altri recapiti utili (tel. cell., e-mail, etc.)					
Comune o stato estero di domicilio abituale (solo se diverso dalla residenza e se persona fisica)		C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civ. Cittadinanza
Tipo documento	N° documento	Luogo di rilascio		Rilasciato da	Data di rilascio
Occupazione principale	Descrizione attività economica		Ramo / gruppo	Codice	Sottogruppo
Recapito di contratto	Indirizzo	N. civ.	C.A.P.	Comune	Prov.

### LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

Titolo		Cognome			
Codice	Nome				Sesso
					M F
Comune di nascita	Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale / Partita IVA		
Comune di residenza	C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civ.	
Tipo documento	N° documento	Luogo di rilascio		Rilasciato da	Data di rilascio

### QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

#### A. OBIETTIVI ASSICURATIVI / PREVIDENZIALI (Obbligatoria)

Indicare, fra le seguenti, la prevalente esigenza assicurativa che si intende perseguire mediante la sottoscrizione del contratto cui si riferisce la presente proposta.

<input type="checkbox"/>	Previdenza/Pensione integrativa
<input type="checkbox"/>	Protezione
<input type="checkbox"/>	Investimento/Risparmio

#### A2. ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI / FINANZIARI DETENUTI (Obbligatoria)

Indicare eventuali contratti assicurativi/finanziari già sottoscritti, specificandone la finalità, l'importo complessivo dei relativi versamenti annui e/o eventuali importi già versati in unica soluzione.

<input type="checkbox"/>	Nessuno
<input type="checkbox"/>	Previdenza/Pensione integrativa
<input type="checkbox"/>	Protezione
<input type="checkbox"/>	Investimento/Risparmio

**A2.1 VERSAMENTI SU CONTRATTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO A2 (Non obbligatoria)**

<b>di cui annui:</b>	<input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro	<b>di cui unici:</b>	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro
	<input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 e fino a 5.000,00 euro		<input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 e fino a 50.000,00 euro
	<input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro		<input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro

**B. ORIZZONTE TEMPORALE (Obbligatoria)**

Indicare il periodo al termine del quale ci si aspetta di conseguire almeno parzialmente gli obiettivi perseguiti col contratto, tenuto conto della relativa durata prefissata.

<input type="checkbox"/>	<b>Lungo</b> (oltre 10 anni)
<input type="checkbox"/>	<b>Medio</b> (da 6 a 10 anni)
<input type="checkbox"/>	<b>Breve</b> (fino a 5 anni)

**C. PROPENSIONE AL RISCHIO DEL CONTRATTO (Obbligatoria)**

Indicare la propensione al rischio e conseguentemente le aspettative di rendimento finanziario relativamente al contratto proposto.

<input type="checkbox"/>	<b>BASSO RISCHIO</b> (scarsa disponibilità ad accettare oscillazioni anche contenute del valore dell'investimento nel tempo; preferenza verso forme di garanzia di restituzione del capitale e/o di rendimento minimo)
<input type="checkbox"/>	<b>MEDIO RISCHIO</b> (disponibilità ad accettare modeste oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo)
<input type="checkbox"/>	<b>ALTO RISCHIO</b> (disponibilità ad accettare possibili forti oscillazioni del valore dell'investimento nel tempo; aspettativa di una elevata rivalutazione del capitale investito in linea con un'alta propensione al rischio, tenuto conto della durata contrattuale o dell'orizzonte temporale consigliato)

**D. ESIGENZE DI LIQUIDITA' (Obbligatoria)**

Indicare la possibilità di incorrere in esigenze di liquidità tali da comportare la sospensione del piano dei versamenti o l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale mediante il disinvestimento prima della scadenza prefissata.

<input type="checkbox"/>	<b>BASSA</b> eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale
<input type="checkbox"/>	<b>ALTA</b> eventualità di avere esigenze di liquidità tali da interrompere il rapporto assicurativo prima della scadenza contrattuale

**E. CAPACITA' DI RISPARMIO (Obbligatoria per le persone fisiche)**

Indicare la propria capacità media annua di risparmio per consentire di verificarne la congruità rispetto all'impegno di versamento previsto dal contratto

<input type="checkbox"/>	<b>BASSA</b> (fino a 5.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	<b>MEDIA</b> (oltre 5.000,00 e fino a 15.000,00 euro all'anno)
<input type="checkbox"/>	<b>ALTA</b> (oltre 15.000,00 euro all'anno)

**F. NUCLEO FAMILIARE/REDDITO/ESPOSIZIONE FINANZIARIA**

La valutazione della capacità di risparmio deve tener conto della situazione patrimoniale e reddituale complessiva al netto di eventuali impegni finanziari già assunti. Per agevolare tale valutazione fornire le informazioni di seguito riportate.

<b>Reddito annuo variabile o incerto</b>	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
<b>Numero di persone componenti nucleo familiare di cui a carico</b>		<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
<b>Eventuale esposizione finanziaria annua (mutui, rate, ecc.)</b>	<input type="checkbox"/> assente <input type="checkbox"/> fino a 1.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 1.000,00 euro e fino a 5.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 5.000,00 euro	<i>obbligatoria per le persone fisiche</i>
<b>Reddito annuo complessivo</b>	<input type="checkbox"/> fino a 20.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 20.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro <input type="checkbox"/> oltre 50.000,00 euro	<i>non obbligatoria</i>

**DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI VOLER FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE NEL QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA**Il Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel *Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto*, o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto stesso alle proprie esigenze assicurative.

Firma del Contraente.....

**DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA**

Il Consulente Assicurativo dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni fornite e di eventuali altre informazioni disponibili, la presente proposta determina l'emissione di un contratto che non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle esigenze assicurative/finanziarie del Contraente stesso.

Il Contraente dichiara altresì di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto, malgrado i motivi di inadeguatezza di seguito riportati.

Firma del Consulente Assicurativo.....

Firma del Contraente.....

**MOTIVI DI INADEGUATEZZA**

<input type="checkbox"/>	<b>1. Contratto non conforme agli obiettivi espressi</b>
	Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	<b>2. Contratto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie</b>
	Firma del Contraente.....
<input type="checkbox"/>	<b>3. Capacità di risparmio non sufficiente in relazione all'importo di premio</b>
	Firma del Contraente.....

**ASSICURANDO**

Titolo		Cognome		Sesso	
Codice		Nome		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Comune di nascita		Prov.	Data di nascita	Codice Fiscale / Partita IVA	
Comune o stato estero di residenza		C.A.P.	Prov.	Indirizzo	N. civ. Cittadinanza

**DATI TECNICI**

Data effetto	Durata
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Modalità di rivalutazione del premio:**

- costante
- crescente del .....% del premio di primo anno
- indicizzato

Premio rateato (*) Euro.....	Rateazione del Premio
(*) comprensivo di eventuali complementari e soprapremi	ann. <input type="checkbox"/> sem. <input type="checkbox"/> quadr. <input type="checkbox"/> trim. <input type="checkbox"/> bim. <input type="checkbox"/> mens. <input type="checkbox"/>

**ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (solo se previste dal prodotto)**

<b>INVALIDITA'</b>	1) ESONERO PAGAMENTO PREMI in caso di invalidità totale e permanente <input type="checkbox"/>	2) TEMPORANEA <input type="checkbox"/> Euro ..... caso morte e invalidità capitale decrescente
--------------------	---	--

**SELEZIONE INVESTIMENTO**PROFILO EURO FORTE PROFILO EUROFORTE RE **PAGAMENTO IN PROPOSTA DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA PRIMA RATA DI PREMIO**

Qualora il Proponente, nel sottoscrivere la presente proposta, corrisponda un importo equivalente a quello del primo premio, il versamento si intende effettuato ad esclusivo titolo di deposito provvisorio in attesa della accettazione della proposta da parte della Società. Il suddetto versamento dovrà avvenire mediante assegno non trasferibile intestato alla Agenzia Generale indicata nel frontespizio della presente proposta.

Il versamento eseguito in sede di proposta comporta – ai soli fini economici e finanziari – che la decorrenza del contratto – successivamente emesso da INA ASSITALIA S.p.A. – una volta perfezionato sia quella del medesimo giorno del versamento, salvo che le Condizioni di Assicurazione, valevoli per determinate tipologie contrattuali, non fissino una data di effetto prestabilita, unica per tutta la tipologia considerata. In ogni caso l'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Proponente abbia ricevuto l'originale di polizza e la quietanza definitiva emessa dalla Direzione Generale a fronte del versamento eseguito in sede di proposta.

Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore rispetto a quella in cui vengono espletati i suddetti adempimenti, l'assicurazione entra in vigore dalla sopra menzionata data di effetto.

Una volta che la polizza sia stata emessa, il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo contro il rilascio di regolare quietanza emessa dalla Direzione Generale, ed apposizione di data e firma da parte dell'incaricato alla riscossione.

(1) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

TIPO (1)	COD. ABI	COD. CAB	NUMERO C/C	N. ASSEGNO	BANCA	IMPORTO IN EURO

Sulla prima rata di premio è dovuto un costo polizza specificato in Nota informativa.

**PAGAMENTO A MEZZO MOD. DP130 DA COMPILARE A CURA DELL'AGENZIA GENERALE**

N. DP130	IMPORTO IN EURO	DATA VERSAMENTO	Estremi di registrazione Rendiconto Cassa Giornaliero (a cura dell'Agenzia Generale)

**Tipo Pagamento**

Quietanza <input type="checkbox"/>	Delega <input type="checkbox"/>	Premi successivi: RID <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>
------------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------

Codice fiscale dell'Amministrazione delegata

Amministrazione delegata

**BENEFICIARI (in caso di designazione nominativa indicare cognome, nome, luogo e data di nascita)**

CASO VITA: .....
CASO MORTE: .....

**ESERCIZIO DELL'OPZIONE RENDITA PREVISTA DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Si intende esercitare sin da ora l'opzione per la liquidazione alla scadenza della polizza di una rendita vitalizia in luogo del capitale?  SI  NO

N.B. Qualora venga esercitata l'opzione rendita di cui sopra, al perfezionamento della polizza verrà comunicato il relativo coefficiente di conversione, il quale non subirà alcuna variazione e sarà applicato in sede di accensione della rendita; in caso di ripensamento sarà invece liquidato il capitale assicurato alla scadenza, senza applicazione di alcuna penalizzazione.

Firma del Contraente.....

**QUESTIONARI (da compilare solo se sono state scelte le Assicurazioni Complementari)**

**AVVERTENZE RELATIVE AI QUESTIONARI**

- a) Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.

**QUESTIONARIO SULLE OCCUPAZIONI E ATTIVITA' DELL'ASSICURANDO**

- 1) OCCUPAZIONE PRINCIPALE.....
- 2) a) PER L'OCCUPAZIONE INDICATA E' A CONTATTO CON ALTA TENSIONE, SOSTANZE RADIOATTIVE, INFIAMMABILI, ESPLODENTI, VELENOSE O COMUNQUE NOCIVE ALLA SALUTE, OVVERO SALE SU TRALICCI, PONTEGGI O SUPPORTI ANALOGHI?  SI  NO
- b) PRATICA UNA O PIU' DELLE SEGUENTI ATTIVITA': IMMERSIONE, ALPINISMO, EQUITAZIONE CON GARE, PUGILATO, GARE AUTOMOBILISTICHE (ANCHE GO-KART) E/O MOTOCICLISTICHE, PARACADUTISMO, DELTAPLANO, CICLISMO PROFESSIONISTICO (O DILETTANTISTICO DIETRO MOTO), MOTONAUTICA CON GARE O PROFESSIONISTICA, KAJAK, RUGBY, SCI ACQUATICO CON GARE, VELA D'ALTEZZA CON GARE, ARTI MARZIALI COME PROFESSIONISTA O ISTRUTTORE, LOTTA COME PROFESSIONISTA, SPELEOLOGIA, VOLO?  SI  NO

NB: IN CASO DI RISPOSTA Affermativa PRECISARE NELLO SPAZIO "ANNOTAZIONI" QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ES. PROFONDITA' O ALTEZZA RAGGIUNTE, MEZZI UTILIZZATI, ECC.).

- 3) QUALORA COMPIA VOLI IN QUALITA' DI PILOTA O MEMBRO DELL'EQUIPAGGIO DESIDERA LA COPERTURA DEL RELATIVO RISCHIO?  SI  NO
- NB: IN CASO DI RISPOSTA Affermativa COMPILARE L'APPOSITO QUESTIONARIO.

ANNOTAZIONI.....

**QUESTIONARIO SANITARIO**

1) COSTITUZIONE ALTEZZA CM.    PESO KG.    PRESSIONE ARTERIOSA MAX    MIN

		codifica					
2) a)	In ordine alla presente proposta l'Assicurando dichiara di essersi - non essersi sottoposto al test HIV In caso affermativo allegare l'esito in busta chiusa N.B. Qualora l'Assicurando non aderisca all'invito di sottoporsi al test HIV troveranno applicazione le condizioni di carenza, previste dalle Condizioni di Assicurazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO				Data
3) a)	L'Assicurando è fumatore? In caso affermativo specificare la quantità giornaliera	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	03	a	00	Quantità giornaliera dal
b)	Beve abitualmente più di un litro di vino al giorno o altre bevande alcoliche e/o fa in modo continuativo uso di superalcolici?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	03	b	00	Quantità giornaliera dal
4) a)	Indicare le generalità del medico di base (A.S.L.)			04	a	00	Generalità
b)	E' seguito da altri medici? Se sì indicare il nome:	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	04	b	00	
5)	Ha sofferto o soffre di malattie:						
a)	dell'apparato respiratorio anche se su base allergica?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	05	a	01	bronchite cronica
				05	a	02	enfisema
				05	a	04	altre
b)	dell'apparato cardiovascolare?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	05	b	01	angina pectoris
				05	b	02	infarto
				05	b	03	ipertensione arteriosa
				05	b	04	cardiopatie
				05	b	05	disturbi del ritmo
				05	b	06	arteriopatie
				05	b	07	varici
				05	b	09	altre
c)	dell'apparato digerente?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	05	c	01	ulcera gastrica
				05	c	02	ulcera duodenale
				05	c	03	rettocolite ulcerosa
				05	c	04	epatite virale
				05	c	05	cirrosi epatica
				05	c	06	pancreatite
				05	c	08	altre
d)	del sistema nervoso e/o malattie psichiatriche?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	05	d	01	epilessia
				05	d	02	nevrosi
				05	d	03	sindromi depressive
				05	d	04	psicosi
				05	d	06	altre
e)	del sistema endocrino e neuroendocrino?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	05	e	01	diabete mellito
				05	e	02	diabete mellito in tratt. insulinico
				05	e	03	malattie della tiroide
				05	e	04	malattie dell'ipofisi
				05	e	05	malattie del surrene
				05	e	07	altre

			codifica	patologia	in atto dal	guarito dal
f) ha sofferto o soffre di malattie dell'apparato urinario?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 f 01	calcolosi renale		
			05 f 02	rene policistico		
			05 f 03	glomerulo-nefrite		
			05 f 06	altre		
g) del sangue?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 g 01	anemia		
			05 g 02	anemia mediterranea		
			05 g 03	emofilia		
			05 g 05	altre		
h) dell'apparato osteo articolare e del tessuto muscolare o del connettivo?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 h 01	artrite reumatoide		
			05 h 02	artrosi		
			05 h 03	ernia discale		
			05 h 04	lupus eritematoso sistemico (LES)		
			05 h 05	dermatomiosite		
			05 h 06	altre		
i) degli organi di senso?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 i 01	miopia		
			05 i 02	strabismo		
			05 i 03	glaucoma		
			05 i 04	cataratta		
			05 i 05	distacco della retina		
			05 i 06	otite		
			05 i 07	mastoidite		
			05 i 08	otosclerosi		
			05 i 09	Sindrome di Meniere		
			05 i 11	altre		
l) della pelle?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 l 01	psoriasi		
			05 l 02	pemfigo		
			05 l 05	altre		
m) dell'apparato genitale? per le donne: malattia delle mammelle?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 m 01	ipertrofia prostatica		
			05 m 02	altre		
	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 m 03	mastopatie		
n) è affetto da malattie tumorali e/o neoplastiche?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 n 00			
o) è affetto da malattie genetiche/congenite?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 o 00			
p) altre patologie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		05 p 00			
6) a) Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		06 a 00	Tipo di sostanza	Periodo	
					dal	al
7) a) E' stato sottoposto a chemio e/o cobalto e/o radio terapia?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		07 a 00	Motivazione sanitaria	Periodo	
					dal	al
8) a) Ha mai fatto o fa uso di farmaci per la regolazione della pressione arteriosa?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		08 a 00	Motivazione sanitaria	Periodo	
					dal	al
b) Ha mai fatto o fa uso di farmaci per altre malattie?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		08 b 00			
9) a) E' stato mai ricoverato in Case di Cura, Ospedali, anche in regime di Day Hospital?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		09 a 00	Motivazione sanitaria	Periodo	
					dal	al
10) a) Sono state rilevate alterazioni e/o malattie attraverso accertamenti diagnostici? In caso affermativo indicare gli esami eseguiti	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		10 a 00	Esami eseguiti - Tipologia della malattia	Data	

Il sottoscritto Assicurando espressamente conferma, sotto la propria responsabilità, che, oltre a quanto sopra dichiarato, non soffre di alcuna altra malattia per la quale sia in corso il relativo trattamento e di non essere in attesa di conoscere gli esiti di accertamenti clinico-strumentali ai quali eventualmente si sia sottoposto.

DATA.....

FIRMA DELL'ASSICURANDO .....

Il sottoscritto Assicurando dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici che possono averlo curato e/o visitato e tutte le altre persone, ospedali, case di cura e istituti in genere ai quali INA ASSITALIA S.p.A. dovesse, in ogni tempo rivolgersi, assentendo inoltre che informazioni raccolte siano dalla Società comunicate ad altre persone o enti limitatamente alle necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Dichiara, inoltre, per ogni conseguente effetto, che le risposte e le informazioni in ordine ad ogni singola domanda dei Questionari sono complete, veritiere ed esatte; che non ha taciuto, omesso od alterato alcuna circostanza in ordine ai Questionari stessi sulla base dei quali verrà emessa la polizza e di assumersi in proprio la paternità e la responsabilità delle risposte, anche nel caso in cui, secondo le indicazioni del sottoscritto medesimo, altri ne abbia curato la materiale compilazione.

Il sottoscritto è consapevole e dà atto che tutte le risposte e le informazioni fornite con i Questionari sopra riportati sono essenziali ai fini della stipula del contratto, poiché in base alle stesse la Compagnia determina le condizioni di assicurabilità del rischio. Pertanto, qualora le stesse risultassero non veritiere, la polizza sarà annullabile ai sensi dell'art. 1892 c.c. e delle condizioni contrattuali, senza diritto alla restituzione dei premi corrisposti.

DATA.....

FIRMA DELL'ASSICURANDO .....

FIRMA DEL CONTRAENTE .....

(se diverso dall'Assicurando)

IL SOTTOSCRITTO ( I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO):

- 1) DI AVER RITIRATO IL FASCICOLO INFORMATIVO DEL PRODOTTO SPECIFICATO IN PRIMA PAGINA CONTENENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO IN BASE ALLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL CONTENUTO DEL MEDESIMO COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E DI ACCETTARLO.
- 2) CHE LA PROPOSTA STESSA E IL SUDETTO FASCICOLO INFORMATIVO COSTITUISCONO LA BASE PER IL CONTRATTO DA STIPULARSI E NE FORMANO PARTE INTEGRANTE.
- 3) CHE NON HA (HANNO) TACIUTO, OMESSO O ALTERATO ALCUNA CIRCOSTANZA IN RAPPORTO AI QUESTIONARI CHE PRECEDONO.
- 4) DI PRENDERE ATTO CHE L'ASSICURAZIONE ENTRA IN VIGORE ED HA EFFICACIA, CON LA CONSEGUENTE PIENA COPERTURA ASSICURATIVA, SECONDO LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DAL MOMENTO IN CUI IL CONTRAENTE ABBA RITIRATO L'ORIGINALE DI POLIZZA E SIA STATA PAGATA LA PRIMA RATA DI PREMIO CONVENUTA; QUALORA POI LA POLIZZA PREVEDA UNA DATA DI EFFETTO POSTERIORE A QUELLA IN CUI VENGONO ESPLETATE LE MENZIONATE FORMALITA', L'ASSICURAZIONE ENTRA IN VIGORE DALLA SUDETTA DATA DI EFFETTO.
- 5) DI PRENDERE ATTO CHE, IN QUALSIASI MOMENTO PRIMA DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, LA PROPOSTA E' REVOCABILE E CHE INOLTRE E' POSSIBILE RECEDERE DAL CONTRATTO ENTRO 30 GG. DECORRENTI DA QUELLO IN CUI IL CONTRATTO STESSO E' CONCLUSO. IL CONTRATTO E' CONCLUSO NEL GIORNO IN CUI IL CONTRAENTE HA RICEVUTO LA POLIZZA DALLA SOCIETA' PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE DI COMPETENZA, OVVERO LA COMUNICAZIONE DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DI INA ASSITALIA S.p.A.. IL RECESSO E/O LA REVOCA HA L'EFFETTO DI LIBERARE ENTRAMBE LE PARTI DA QUALSIASI OBBLIGAZIONE A DECORRERE DALLE ORE 24 DEL GIORNO DI SPEDIZIONE DELLA COMUNICAZIONE, QUALE RISULTA DAL TIMBRO POSTALE, DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA A.R. AD INA ASSITALIA S.p.A. SERVIZIO PORTAFOGLIO VITA - VIA L. BISSOLATI, 23 - 00187 ROMA. ENTRO 30 GG. DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INA ASSITALIA S.p.A. RIMBORSERA' AL CONTRAENTE PER IL TRAMITE DELL'AGENZIA GENERALE COMPETENTE LA SOMMA EVENTUALMENTE DA QUESTI CORRISPOSTA. IN CASO DI RECESSO DAL CONTRATTO INA ASSITALIA S.p.A. HA IL DIRITTO DI RECUPERARE LE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L'EMISSIONE DEL CONTRATTO, COME MEGLIO SPECIFICATO NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E CIOE': PER UN CAPITALE ASSICURATO (O DA ASSICURARE) FINO A € 250.000,00, € 10,00; PER UN CAPITALE SUPERIORE A € 250.000,00 E FINO A € 600.000,00, € 381,00; PER UN CAPITALE SUPERIORE A € 600.000,00 E FINO A € 1.000.000,00, € 853,00; PER UN CAPITALE SUPERIORE A € 1.000.000,00, € 943,00. QUALORA SIA STATO EFFETTUATO IL TEST HIV, GLI IMPORTI DA RECUPERARE VERRANNO MAGGIORATI DI € 23,00 PER CAPITALI ASSICURATI FINO A € 250.000,00 E DI € 28,00 PER CAPITALI ASSICURATI DI IMPORTO SUPERIORE. IN CASO DI RECESSO INA ASSITALIA S.p.A. RECUPERERA' INOLTRE LA PARTE DI PREMIO RELATIVA AL PERIODO IN CUI IL CONTRATTO HA AVUTO CORSO LIMITATAMENTE AL COSTO DELLA COPERTURA DEL RISCHIO.
- 6) DI AVER COMPILATO PERSONALMENTE LA PRESENTE PROPOSTA COMPOSTA DA N. 6 (SEI) PAGINE E, IN PARTICOLARE, OVE RICHIESTO LE PAGINE 4 E 5 RELATIVE AL QUESTIONARIO - DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL'ASSICURANDO.
- 7) CONFERMA (CONFERMANO) INOLTRE LA PROPRIA RESIDENZA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA.

.....  
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....  
FIRMA DELL'ASSICURANDO  
(se diverso dal Contraente)

.....  
FIRMA DELL'ESERCENTE LA POTESTA' O DEL  
TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI

IL SOTTOSCRITTO (I SOTTOSCRITTI) DICHIARA (DICHIARANO) DI APPROVARE, SPECIFICAMENTE, AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C., LE SOTTOINDICATE CONDIZIONI E NORME DI ASSICURAZIONE LADDOVE APPLICATE:

- CONDIZIONI RIGUARDANTI LA RIATTIVAZIONE;
- CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE PER L'ESONERO DEL PAGAMENTO PREMI IN CASO DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE;
- CONDIZIONI PER L'ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DEL RISCHIO MORTE E INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE;
- NORME CARENZA AIDS, VALIDE OVE L'ASSICURATO RIFIUTI DI SOTTOPORSI AL TEST HIV.

.....  
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....  
FIRMA DELL'ASSICURANDO  
(se diverso dal Contraente)

.....  
FIRMA DELL'ESERCENTE LA POTESTA' O DEL  
TUTORE PER ASSICURANDI MINORENNI OD INCAPACI

IL CONTRAENTE DICHIARA CHE GLI E' STATO PREVENTIVAMENTE CONSEGNATO IL FASCICOLO INFORMATIVO ATTINENTE AL CONTRATTO CHE VERRA' EMESSO E REDATTO SECONDO LE PRESCRIZIONI ISVAP, CONTENENTE I SEGUENTI DOCUMENTI: SCHEDE SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRESIVE DEI REGOLAMENTI DELLE GESTIONI INTERNE SEPARATE, GLOSSARIO ED IL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA.

DICHIARA INOLTRE DI AVER PRESO COGNIZIONE DEL RELATIVO CONTENUTO E DI ACCETTARLO.

DATA.....

FIRMA DEL CONTRAENTE.....

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI

CODICE PRODUKT.	COMB.NE PRODUKT.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA

FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. .... CHE HA RICEVUTO LA PRESENTE PROPOSTA FACENTE FEDE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE E DELL'IDENTIFICAZIONE PERSONALE DEI FIRMATARI ANCHE AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI ANTRICICLAGGIO.

FIRMA.....

L'AGENTE GENERALE.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI (D.Lgs. 196/2003)

Preso visione dell'informativa privacy riportata all'interno delle Condizioni di Assicurazione del presente Fascicolo Informativo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Contraente e l'Assicurando (se diverso dal Contraente) acconsentono al trattamento dei dati - eventualmente anche sensibili - che li riguardano effettuato dalla Società INA ASSITALIA S.p.A. e dall'Agente Generale, alla loro comunicazione ai soggetti indicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

DATA.....

.....  
FIRMA DEL CONTRAENTE

.....  
FIRMA DELL'ASSICURANDO  
(se diverso dal Contraente)







**MODULO PREMIO UNICO AGGIUNTIVO**

AGENZIA GENERALE  Codice

SUB AGENZIA  Codice  Zona di incasso

N° Premio Unico Aggiuntivo  C. Prova  Premio Unico Aggiuntivo **ESSERE** Codice tariffa **3URS** N° Polizza 3URS

Data sottoscrizione

**DATI TECNICI**

Data effetto  Premio Unico Aggiuntivo (Euro)

**PAGAMENTO DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE AL PREMIO UNICO AGGIUNTIVO**

Il pagamento dei premi dovrà tassativamente avvenire secondo le modalità previste dalla Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo informativo del prodotto principale "ESSERE" TARIFFA 3URS.

(I) (AB) ASSEGNO BANCARIO (AC) ASSEGNO CIRCOLARE

TIPO (I)	COD. ABI	COD. CAB	NUMERO C/C	N. ASSEGNO	BANCA	IMPORTO IN EURO

**SELEZIONE INVESTIMENTO**

EURO FORTE  %  EUROFORTE RE  %

La quota di premio investito nella Gestione patrimoniale EUROFORTE o EUROFORTE RE non può essere inferiore al 20%.

ANNOTAZIONI.....  
 .....  
 .....

FIRMA..... L'AGENTE GENERALE.....

SPAZIO RISERVATO AI CONSULENTI ASSICURATIVI			
CODICE PRODUKT.	COMB.NE PRODUKT.	COGNOME E NOME (in stampatello)	FIRMA

FIRMA DEL CONSULENTE ASSICURATIVO SIG. ....

Premio Unico Aggiuntivo previsto e regolato dalle Condizioni di Assicurazione applicabili al prodotto principale "ESSERE" TARIFFA 3URS, purchè tale polizza base sia al corrente con il pagamento dei premi.